DOTT. HANS FRANK
MINISTRO DEL REICH

FONDAMENTO GIURIDICO
DELLO
STATO NAZIONALSOCIALISTA

TRADUZIONE DEL DOTT. L. L. PALERMO

PREFAZIONE DI
ARRIGO SOLMI

MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE
1939 - XVII

Dott. HANS FRANK

MINISTRO DEL REICH

FONDAMENTO GIURIDICO
DELLO
STATO NAZIONALSOCIALISTA

TRADUZIONE DEL DOTT. L. L. PALERMO

PREFAZIONE DI

ARRIGO SOLMI

MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1939 - XVII

NOTA DEL TRADUTTORE

La traduzione esatta del titolo tedesco della presente pubblicazione: Rechtsgrundlegung des nationalsozialistischen Führerstaates, *sarebbe stata*: Fondamento giuridico dello Stato nazionalsocialista del Führer. *Accogliendo l'autorevole suggerimento di S. E. Solmi, ho tuttavia preferito togliere dalla intestazione italiana l'appellativo « del Führer », che avrebbe potuto indurre in errore circa l'effettivo significato di tale qualifica, che risulta di poi chiarito nel testo.*

PREFAZIONE

La sintesi sul fondamento giuridico dello Stato nazionalsocialista, esposta in questo scritto dal dott. Hans Frank, Ministro del Reich e Presidente dell'Accademia per il diritto germanico, merita di essere divulgata anche nella nostra lingua; e il dott. Palermo, valoroso e colto magistrato e Segretario del Comitato giuridico italo-germanico, ha compiuto opera veramente utile, che sarà molto apprezzata dagli studiosi della scienza giuridica.

Il dott. Hans Frank si trova, sia per le alte funzioni esercitate nel Partito e nel Reich, sia per l'indole dei suoi studi e del suo ingegno, nelle condizioni più favorevoli per definire i fondamenti del nuovo Stato, creato e impersonato nel Führer, e per indicare il compito della nuova scienza giuridica germanica. Egli è stato in Monaco, fin dalla prima ora, tra i propugnatori più eloquenti del nuovo Partito e tra i seguaci più appassionati del Führer, e quindi è stato assunto come Presidente di quella Accademia per il diritto germanico, fondata nel 1933, la quale ha ufficialmente il compito di curare gli sviluppi della scienza giuridica germanica e di elaborare, per mezzo dei tecnici da essa chiamati, gli elementi scientifici più utili per la formazione positiva delle nuove leggi.

Così il dott. Frank è in sommo grado autorizzato a chiarire la natura, i fondamenti e i caratteri del nuovo Stato germanico, fondato da Adolfo Hitler; Stato che, come dice esattamente il titolo stesso della dissertazione del Dott. Frank, non è soltanto « Stato nazionalsocialista »; ma « Führerstaat », ossia Stato impersonato e diretto dal Führer, nelle direttive del Partito nazionalsocialista, per i fini e secondo la volontà del popolo germanico.

Nella dissertazione del dott. Frank sono esattamente esposti tutti i principii che informano il nuovo Stato creato e organizzato per opera del Führer, definito come « interprete e plenipotenziario generale del popolo germanico ». Già da questa concezione risulta evidente quanto sia falsa e leggera la definizione dello Stato nazionalsocialista, non meno che quella dello Stato fascista, data dai politici e dai giuristi democratici, sotto il facile titolo di « dittatura ». Il dott. Frank chiarisce, con molta diligenza, il concetto dello Stato-Popolo, ossia il concetto dello Stato organizzato nell'interesse del Popolo, per il fine di dare al Popolo, organizzato nella Nazione e nello Stato, i mezzi acconci per il suo benessere e per il suo perfezionamento. Nel Popolo, infatti, deve essere riconosciuto l'ordinamento primario, che ha la funzione di conservare la stirpe e di renderla capace di opere civili. Lo Stato non è un organismo dotato di personalità giuridica, che, entro certi limiti e con certe forme, regge la vita sociale e giuridica di una popolazione, fissata in un determinato territorio, per cui risulta dotato di una propria sovranità, secondo la concezione della vecchia scuola del diritto; ma è un ordinamento giuridico, aderente alla volontà e alle esigenze del popolo, ordinamento che deve servire agli interessi

della comunità ad esso affidata. Questo ordinamento ha raggiunto con Adolfo Hitler la sua necessaria organizzazione unitaria, e i poteri del Führer non hanno nulla di dispotico, poichè trovano il loro limite nei principii del Partito nazionalsocialista e nell'interesse del popolo tedesco.

Questo concetto, che ha informato fin dalla sua genesi anche lo Stato fascista, creato dal Duce, e che ha trovato le sue applicazioni pratiche nelle leggi fasciste, non meno che nelle leggi nazionalsocialiste, è quello che dà il carattere fondamentale allo Stato nuovo, per cui quest'ultimo si differenzia dallo Stato liberale democratico e si presenta, nella storia della civiltà, coi segni di un progresso deciso delle forme politiche. Mentre lo Stato liberale democratico si appaga di una legittimazione popolare generica, manifestata con la periodica elezione di una rappresentanza nazionale, e costruisce poi da questa i poteri per uno Stato, dotato di poteri più o meno limitati, che si rivela sempre mancipio degli interessi più o meno dispotici di questa rappresentanza, coi caratteri di uno Stato borghese; invece lo Stato nuovo, creato da Mussolini, aderisce direttamente e costantemente al popolo e forma una organizzazione giuridica che ha in vista soltanto l'interesse generale. La dottrina sullo Stato nazionalsocialista, esposta dal Frank, è, si può dire, sintetizzata nella formula di Mussolini: « Il Popolo è il corpo dello Stato, e lo Stato è lo spirito del Popolo ».

Giustamente il dott. Frank mette in luce come il Führer rappresenta nella propria persona la totalità della vita del popolo; ma egli ne mostra anche i vincoli col Partito nazionalsocialista, che dirige l'azione dello Stato. Nei rapporti tra il Partito nazionalsocialista e lo Stato consiste il momento culminante della costituzione politica del Reich.

Lo Stato fascista, facendo del Partito un organo fondamentale dello Stato, ha dato a questo problema una soluzione insieme geniale e pratica. Il dott. Frank dimostra come il Partito nazionalsocialista debba fornire al Reich il necessario contenuto di indirizzo e di volontà, per il soddisfacimento delle esigenze della vita del popolo. La formula hitleriana: « Non è lo Stato che comanda noi Nazionalsocialisti; siamo noi Nazionalsocialisti che comandiamo lo Stato » serve a chiarire la reciproca posizione; ma, come si rileva qui esattamente, il Partito non ha la facoltà di intervenire direttamente nell'attività dei diversi organi del Reich, a meno che una tale facoltà non sia espressamente prevista dalla legge. « Anche la volontà del Partito viene espressa nel campo statale soltanto dagli organi dello Stato », e così si realizza l'unità del governo generale, nell'interesse di un buon funzionamento dello Stato.

Con la trasformazione dello Stato, si opera una profonda trasformazione del diritto. La scienza giuridica ha un alto compito da svolgere nella costruzione e nella spiegazione delle forme giuridiche nuove. Giustamente il dott. Frank esprime il voto che il giurista senta nell'animo il profondo attaccamento al destino del proprio popolo, oltrechè il sentimento della continuità e della perennità della scienza giuridica. In un'età feconda e ricca di opere grandiose, come quella creata da Mussolini e da Hitler, non vi è posto per lo scetticismo accademico e per la critica fredda e compassata. Anche la scienza del diritto non può adempiere al proprio compito se non inserendosi nel complesso dell'attività creativa del popolo. Sarà sempre riconosciuto come un alto merito dei Capi, che hanno creato il nuovo Stato e la nuova

civiltà, quello di aver saputo dare un orientamento spirituale, preciso e fermo, al pensiero, per il raggiungimento degli alti destini di popoli capaci di grandi opere civili. Anche il giurista ha bisogno di una fede, e la fede aiuta alla comprensione dei fenomeni e dà al pensiero la forza della convinzione, senza nulla togliere al rigore della scienza.

Su queste basi, il dott. Frank delinea la funzione della nuova scuola giuridica tedesca. « La scienza giuridica nazionalsocialista si libererà da ogni legame metodico, sistematico e scolastico con le manifestazioni della precedente scienza del diritto; nè la scuola del diritto naturale, nè la scuola storica del diritto, nè la dottrina giuridica materialistica, nè la dottrina del diritto giusto, nè la dottrina giuridica sociologica, nè quella del diritto libero ». Tutte queste dottrine, egli dice, erano soltanto applicazioni di un formalismo giuridico, nel campo dell'intelligenza, senza legame col popolo. Oggi questo legame, divenuto necessario e fecondo di conseguenze, dà un nuovo contenuto alla scienza del diritto. Oggi la scienza del diritto non può essere avulsa dall'evoluzione storica del popolo e dagli avvenimenti nazionali. La scienza giuridica tedesca è caratterizzata dalla fede nel diritto come fondamento immortale del destino del popolo tedesco. Un nazionalsocialismo giuridico sincero, derivato dall'animo e dalla vita di un popolo, capace di opere insigni e di sacrificio, può portare un contributo nuovo di idee e di forme alla scienza del diritto.

Ma, riconosciuto questo, si può anche osservare che un nazionalismo giuridico bene inteso non può escludere la considerazione degli elementi vitali della scienza giuridica. La dottrina sociale del Fascismo animata dal genio

del Duce, ha potuto tendere alla rinnovazione dello Stato e del diritto italiano, senza sconvolgere la parte viva del diritto e della scienza giuridica esistenti. La rivoluzione ha potuto compiere la sua profonda trasformazione, senza distruggere il diritto degno di vivere. Come in molti campi, anche nel campo del diritto, il Fascismo ha potuto constatare che la trasformazione del diritto conduceva, almeno per alcune zone, a un ritorno allo spirito costruttivo del diritto imperiale romano. L'opera di Mussolini, innestata sul tronco ancor vivo e robusto dell'antico diritto di Roma, ha potuto trovare la sua nuova via in una rinnovazione del diritto di Roma.

Nessuno contesta la vitalità di un diritto derivato dallo spirito creativo del popolo tedesco, che ha dimostrato già nella storia di sapere costruire con fecondità di opere. Ma sia consentito qui di osservare che, come l'antico diritto germanico ha potuto formarsi mediante il contatto e la recezione dell'antico diritto di Roma, penetrato nelle antiche legge germaniche, non meno che negli « specchi giuridici » del medio evo e nel diritto comune dei tempi moderni, così anche il nuovo diritto nazionalsocialista riceverà una impronta di maggiore solidità e di maggiore spiritualità, quando esso non dimentichi la tradizione scientifica del passato, non legata agli schemi formalistici della dottrina ormai tramontata; tradizione scientifica che in gran parte è nutrita dallo spirito del vecchio e glorioso diritto romano.

Roma, luglio XVII.

ARRIGO SOLMI

PREFAZIONE DELL'AUTORE ALL'EDIZIONE ITALIANA

Questa traduzione del mio libro « Rechtsgrundlegung des nationalsozialistischen Führerstaates », elaborata dal dott. L. L. Palermo, Ministero della Giustizia, Roma, io la saluto come un segno del lavoro comune della Germania Nazionalsocialista e dell'Italia Fascista nel campo del diritto. I due più grandi legislatori dei nostri popoli, Benito Mussolini per l'Impero Italiano, Adolfo Hitler per il Reich Tedesco, sono dei riformatori rivoluzionari degli ordinamenti di vita dei popoli. Dal patrimonio ideologico del Nazionalsocialismo e del Fascismo sorgerà così una nuova civiltà del diritto.

Berlino, 11 luglio 1939.

Dott. H. Frank
Ministro del Reich

NOTA INTRODUTTIVA

La presente pubblicazione è in sostanza la riproduzione del discorso tenuto da me il 18 giugno 1938 a Berlino, nella seduta di chiusura della V sessione annuale dell'Accademia per il diritto tedesco, col titolo « la posizione storico-culturale della scienza giuridica tedesca ». Essa contiene dei concetti fondamentali, politici e scientifici, della dottrina giuridica del Nazionalsocialismo e tenta di dare un quadro dei fondamenti giuridici storico-spirituali dello Stato Nazionalsocialista del Führer. Per aderire alle molte richieste pervenutemi, la pubblico corredata di note illustrative.

Monaco, luglio 1938.

Dott. H. Frank
Ministro del Reich
Direttore per il Reich del Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro.
Presidente dell'Accademia per il diritto tedesco

I

LA POSIZIONE STORICO-CULTURALE DELLA SCIENZA GIURIDICA TEDESCA

L'ora solenne, nella quale noi festeggiamo il quinto anno di vita dell'Accademia per il diritto tedesco, ci offre l'occasione di occuparci, esaminandone gli aspetti fondamentali, di uno dei più gravi problemi fra quelli che la nostra Accademia ha lo scopo di studiare, e cioè della scienza giuridica tedesca nelle sue relazioni con la storia culturale del nostro tempo (1). Proprio i compiti assegnati dal Führer al nostro Ente e quanto questo ha fatto (2) ci autorizzano a

(1) Questo scritto contiene l'esposizione di punti di vista essenziali, ma non una teoria generale, comprensiva e compiuta, del Nazionalsocialismo. Non era pertanto nemmeno possibile di esaminarvi compiutamente tutti i campi del diritto e le opere legislative del Nazionalsocialismo. Cercherò in un mio futuro lavoro sulla dottrina giuridica generale tedesca, di assolvere questo compito, di dare, cioè, un quadro generale e fondamentale della ideologia giuridica e del piano legislativo del Nazionalsocialismo. E vorrei riferirmi qui principalmente a quanto ho detto nella introduzione al *Manuale nazionalsocialista per il diritto e la legislazione*, edito dalla Casa editrice centrale del Partito Nazionalsocialista Tedesco.

(2) L'Accademia per il diritto tedesco, fondata il 26 giugno 1933, ottenne con la legge del Reich dell'11 luglio 1934 il riconoscimento di ente di diritto pubblico del Reich. Essa è l'organo centrale per il lavoro della collettività nazionalsocialista nella preparazione

constatare che la scienza giuridica nel Reich di Adolfo Hitler esercita una influenza sulla legislazione del Reich e sui principî dell'applicazione del diritto, che prima non poteva esserle riconosciuta. E l'Accademia per il diritto tedesco può affermare che la ragione di questo felice sviluppo risiede proprio nella correlazione fra i postulati scientifici e le necessità della legislazione. In nessun sistema statale del mondo vi è oggi questa comunità di lavoro, legislativamente assicurata, fra scienza e legislazione, quale noi la possediamo stabilmente in Germania in forza delle strette relazioni di tutti gli uffici del Reich e del Partito con le istituzioni dell'Accademia per il diritto tedesco (3). Noi dobbiamo alla personalità del nostro Führer Adolfo Hitler se anche i punti di vista più divergenti sono stati subordinati al motivo dominante del-

---

delle leggi e dà incremento, con la sua sezione per le indagini giuridiche, alla scienza giuridica tedesca. Non è stata pubblicata in questi ultimi anni nessuna legge del Reich tedesco di una certa importanza, alla cui preparazione non abbia preso decisivamente parte l'Accademia per il diritto tedesco; così la legge sulle azioni, l'ordinamento delle transazioni, la legge sui brevetti, il diritto matrimoniale, l'ordinamento comunale, il diritto d'impiego, quello dei minorenni e molte altre leggi. Attualmente questo lavoro di preparazione delle leggi viene proseguito in oltre 40 sezioni. Nelle sezioni dell'Accademia per il diritto tedesco, reparto per la formazione legislativa, si trovano riuniti i rappresentanti della scienza giuridica tedesca, dei Ministeri del Reich, degli uffici del Partito, delle organizzazioni di categoria etc., e tendono, col comune lavoro, a sviluppare la vita legislativa del Reich al servizio del Führer e del popolo tedesco.

L'Accademia per il diritto tedesco ha curato anche in una collana di pubblicazioni la trattazione di molteplici temi. Mi limito a ricordare l'edizione dei diritti dei Germani. La rivista dell'Accademia per il diritto tedesco riferisce correntemente sull'opera e sui lavori della Accademia.

(3) Ciò differenzia le sezioni dell'Accademia per il diritto tedesco, reparto per la formazione legislativa, dalle Commissioni parlamentari di altri sistemi statali. Mentre infatti, in queste ultime, i

l'interesse della collettività. Da ciò deriva che, mediante la profonda indagine storica della scienza del diritto, la chiara formulazione e la formazione unitaria, logica e armonica, dell'edificio legislativo, vengono ad essere eliminate tutte le difficoltà che la vita nelle sue multiformi prove oppone al legislatore.

La posizione storico-culturale della scienza del diritto nel Reich di Adolfo Hitler è condizionata dalla nuova formulazione rivoluzionaria dei principî fondamentali della vita sociale, che rappresenta, per il suo punto di partenza, oltrechè per il suo contenuto e i suoi fini, la più grande rivoluzione della storia universale (4). È intuitivo pertanto che la scienza del diritto, nell'occuparsi delle gigantesche creazioni del legislatore rivoluzionario, deve procedere con sistemi e da

---

rappresentanti dei partiti politici discutono sul contenuto della legge, nelle sezioni dell'Accademia lavorano i rappresentanti tecnici o ideologici delle autorità, degli istituti scientifici o delle organizzazioni di categoria, etc., direttamente partecipi della formazione e dell'efficacia della legge.

(4) La valutazione della grandezza di una rivoluzione nel senso storico-universale è determinata esclusivamente, per noi nazionalsocialisti, dalla durata dei suoi effetti. Non sarebbe possibile, nei limiti di questa nota, approfondire l'analisi del complesso di fattori per i quali le azioni rivoluzionarie acquistano importanza per la storia del diritto. A titolo di esempio vorrei sottolineare soltanto due momenti: della rivoluzione francese dell'anno 1789 non vi è da registrare, come effetto duraturo, nulla di importante per la storia del diritto, salvo il *Code civil* di Napoleone, che formulò la concezione tipicamente individualistico-borghese della vita sociale. In questo codice troviamo in definitiva riunito tutto il contenuto ideologico degli avvenimenti che si svolsero dal 1789 al 1804. In un altro campo, si potrebbe forse ricordare la rivoluzione di Cromwell, il cui effetto duraturo si manifestò nella pubblicazione dell'Atto di Navigazione, decisiva per la futura situazione giuridica dell'Inghilterra e la cui importanza sfuggì quasi completamente ai contemporanei. La Common Law inglese ebbe per il sorgere dell'Impero Britannico la stessa importanza del

concetti diversi da quelli di prima. Il legislatore si ispira ai bisogni dell'epoca, di cui egli deve realizzare le finalità (5). La scienza del diritto è, nei suoi presupposti ideali e nella impostazione dei suoi compiti, una entità costante. Essa presuppone senz'altro, nella sua indagine storica, la mutevolezza delle leggi dello Stato e la ricerca nel fondamento indistruttibile e permanente dell'idea del diritto, del sentimento giuridico e dell'aspirazione alla giustizia della comunità nazionale. Le leggi passano, il diritto è eterno, per quanto lo può essere l'umana cultura. Una scienza del diritto, nel senso più elevato, sussiste perciò soltanto allorchè, anche nel suo lavoro formale, nel commento delle leggi, nella

---

diritto dell'antica Roma per il sorgere dell'Impero Romano. Nell'Atto di Navigazione, Cromwell formulò i principi del diritto mondiale dell'Impero Britannico su una base imperialistica. Potrebbero qui ricordarsi come grandi rivoluzioni, caratteristiche per i loro effetti storico-universali, puramente spirituali, rivoluzionari: la rivoluzione dell'epoca della Riforma, che riuscì ad attuare la forza autocreatrice del pensiero contro l'oscurantismo dogmatico; l'opera di Richelieu in Francia, come prima fondamentale realizzazione della sovranità tecnico-statale e della autolegalità morale-statale, teoricamente già concepite da Machiavelli. La grandezza di una rivoluzione si identifica dunque concettualmente con la durata dell'efficacia dei suoi punti di partenza programmatici, nella forma di un ordinamento della collettività che si realizzi in concreto. Per questo io definisco la Rivoluzione Nazionalsocialista come la più grande della storia universale, perchè paragono la efficacia nel tempo della concezione rivoluzionaria espressa da Adolfo Hitler nelle sue leggi, con la potenza delle leggi della natura.

(5) L'espressione della vocazione di un'epoca per il lavoro legislativo è una povera circonlocuzione che denota il disconoscimento dei veri punti di partenza della produttività giuridica dei popoli. Questa vocazione non risiede in un'epoca, cioè in un destino generale, ma esclusivamente nella sfera della volontà di decise figure di condottieri, creatori del diritto. Se questi mancano, manca anche una vera cultura giuridica. Gli uomini non fanno soltanto la storia, essi soli fanno anche le leggi.

interpretazione degli articoli, essa sappia mantenere il contatto con la eterna idea del diritto e con l'immortale idea di giustizia (6).

L'Accademia per il diritto tedesco ha considerato fin dall'inizio la posizione della scienza giuridica tedesca con orgoglio, con grandezza e con dignità. All'idea del diritto è stato assicurato in questa Accademia un posto, degno della grandezza storico-culturale veramente unica del pensiero giuridico. Conseguentemente, l'esame della posizione storico-culturale della scienza giuridica tedesca di oggi, si inizia col solenne riconoscimento dell'idea del diritto, quale una delle più nobili espressioni dello spirito umano. Il senso giuridico pervade tutti i popoli di buona razza e la storia universale delle nazioni, come una forza invisibile, ma che si apre la via con decisa volontà. Il Führer ha basato la sua lotta per la libertà del popolo tedesco sull'immortale senti-

---

(6) Confronta a questo riguardo il mio scritto: *Diritto eroico e diritto ordinato*, apparso nel 1938 nel « Deutscher Rechtsverlag ». Il postulato della giustizia significa, secondo la formulazione indiscutibilmente migliore e dal punto di vista della sua importanza etica, ancora sempre e soltanto la garanzia del « cuique suum ». In questo principio è racchiuso l'assioma della giustizia. Il Nazionalsocialismo tenta di informare quanto più possibile a questo principio la propria legislazione. Ma il postulato della giustizia richiede inoltre l'esistenza di un ordinamento giuridico entro la comunità. Qui sta la differenza fra il potere di uno Stato e la violenza di un Esecutivo. Quest'ultimo non è che una struttura tecnica: il potere, invece, è l'applicazione di questa tecnica di comando al servizio di un ordinamento giuridico affidato alla comunità nel proprio interesse. L'applicazione della violenza senza contenuto giuridico è arbitrio e porta alla distruzione della comunità e quindi all'impotenza. Il solo potere, basato sul fondamento giuridico ma privo di un sistema coercitivo che assicuri la realizzazione del diritto, è del pari impotente. Il diritto e il potere si condizionano pertanto reciprocamente.

mento giuridico del nostro popolo. Questo è un elemento veramente germanico della Rivoluzione del Nazionalsocialismo. Il mondo puramente formale, il vuoto commentare, l'improduttivo lavoro cartaceo ci sono estranei. Noi non abbiamo nulla di comune con coloro che della cultura del diritto hanno fatto un culto dell'astrazione, e della necessaria sistematica elementare un giuoco di soprastrutture formalistiche.

Dietro le leggi del nostro Reich sta pertanto l'idea del diritto come grande ordinamento direttivo della nostra collettività nello Stato. In questa idea del diritto Governo e Popolo devono sentirsi indissolubilmente uniti. Sventura a quello Stato, che, infrangendo il sentimento giuridico del popolo, deve costituirsi, basandolo sull'arbitrio e sulla violenza, un regime di costrizione, forse abbastanza saldo nel senso tecnico-materialistico, ma all'interno moralmente fradicio. Ciò distingue la Rivoluzione Nazionalsocialista dal suo più accanito antagonista, il bolscevismo ebraico: lì l'atto violento viene elevato a principio della formazione statale e, come sempre si è reso necessario nella storia, si tenta di tenerlo vivo con violenze sempre maggiori. Qui in Germania sorge dall'aspirazione del popolo per la libertà e la parità di diritti nella lotta delle nazioni, la figura giuridica del Legislatore della Rivoluzione Nazionalsocialista, Adolfo Hitler, che, nella sua qualità di plenipotenziario generale di questo popolo, garantisce il sicuro trionfo dell'ordinamento giuridico in un forte impero. Quanto il Führer sia compreso di questa idea del diritto, lo dimostra magnificamente il costante favore col quale egli segue i lavori dell'Accademia per il diritto tedesco.

Su questa base — e noi siamo lieti di poterlo affermare — il Nazionalsocialismo riconosce l'esistenza di una scienza del diritto. È un'opinione da gran tempo superata, e del resto mai seriamente sostenuta (7), che non esista una vera scienza del diritto. I maggiori esponenti del pensiero giuridico tedesco hanno invece sempre esattamente riconosciuto che anche il diritto è oggetto e contenuto di indagine e di teorie scientifiche, nel quadro della struttura generale del lavoro scientifico.

Il diritto è per noi l'ordinamento autoritario della vita sociale che promana dal popolo, e alla cui realizzazione partecipa lo Stato impiegandovi la propria organizzazione d'imperio. Il primo fondamento della scienza del diritto è dato per noi dall'idea del diritto, quale base storico-universale della formazione della comunità statale di tutti i popoli, degni di questo nome, e come base sociale della vita nazio-

(7) Il carattere scientifico del diritto è stato varie volte messo in dubbio in base ad argomentazioni, in fondo irrilevanti, che muovevano da un totale disconoscimento tanto del concetto di scienza, come dei veri compiti del diritto. (Cfr. in proposito lo scritto di I. H. von Kirchmann, del 1848, sulla irrilevanza scientifica della giurisprudenza, nella recente nuova edizione di Neese). Il problema fino a qual punto la scienza del diritto possa elaborare, con efficacia generale, i risultati tratti dal campo della realtà giuridica, dunque dalla legislazione e dalla giurisprudenza, meriterebbe di essere approfondito. Se la validità generale dei fenomeni scientifico-naturali può essere acquisita in via sperimentale, si potrebbe dire anche della scienza del diritto, con una traslazione di questo metodo scientifico-naturale, che l'esattezza di un postulato giuridico può essere provata sperimentalmente mediante la realizzabilità del contenuto di una norma giuridica per mezzo di una sentenza giudiziale sostanzialmente approvata dal popolo. Nella concordanza fra il convincimento popolare e la sentenza del giudice sta la certezza della bontà di una evoluzione giuridica.

nale dei cittadini entro i confini di uno Stato (8). Provvida quella legislazione che sa mantenere l'ordinamento sociale col pieno rispetto del sentimento giuridico dei cittadini, in modo che questo popolo possa raggiungere sempre meglio le finalità assegnategli dal destino! Per noi Nazionalsocialisti il popolo è per se stesso un ordinamento primario, dato da Dio (9). Lo Stato deve servire, come organizzazione umana, questa comunità a lui affidata dalla Provvidenza. Il popolo

---

(8) Il contrasto fra costume e diritto non può seguitare a sussistere per il Nazionalsocialismo, così come esso è stato elaborato finora dalla storia del diritto. Per il Nazionalsocialismo non esiste fra costume e diritto alcuna differenza sostanziale, in quanto il costume è la norma della comunità che promana spontaneamente dall'istinto di autodifesa della razza, mentre il diritto è la norma statale di vita, data dalla autorità di Governo. Punto di partenza per il costume e per il diritto è la convinzione della comunità circa la necessità del regolamento della vita comune. Il contenuto della norma del costume e della norma giuridica deve essere sostanzialmente identico. Ma la differenza fra gli effetti delle due specie di norme si manifesta nell'ambito statale con le deduzioni diverse che la comunità ricollega alle violazioni del costume e a quelle del diritto. Fra costume e diritto sussiste una costante influenza reciproca. Una regola del costume può essere per la sua importanza elevata dal legislatore a principio giuridico, garantito dallo Stato. Ma anche dalla continuata applicazione di una norma giuridica statale si può sviluppare nuovamente una norma del costume, che sarà osservata anche senza la preoccupazione di una possibile coazione.

(9) Il Jus divinum delle Chiese, quale diritto divino originario, è in sè una erronea applicazione del concetto del diritto. Più chiara è la formulazione del complesso delle leggi naturali, in quanto possono toccare la vita comune di un popolo, per quel diritto che insegna la natura. Per il Nazionalsocialismo l'affermazione che il popolo è un ordinamento dato da Dio, implica sostanzialmente quanto segue:

a) la storia della creazione ci insegna che l'umanità era divisa in gruppi o razze originarie, concetto col quale vogliono essere indicati quei primordiali aggruppamenti della storia della umanità, fra loro differenziabili per il modo di vivere e per il fondamentale orientamento spirituale, derivanti immediatamente ed esclusivamente da una evoluzione naturale (criterio del sangue);

non esiste già per fare da contenuto ad uno Stato, ogni Stato ha invece diritto alla vita soltanto e finchè sappia servire, come mezzo a scopo, il popolo a lui affidato. Non esiste alcuna autosovranità dello Stato, che possa elevarsi, come principio superiore, al disopra dell'esistenza naturale di un popolo. Ogni popolo ha pertanto il diritto originario di formare la propria organizzazione statale nel modo necessario alla propria esistenza (10). Le rivoluzioni sono, da questo punto di vista, dei complessi energetici a sè stanti, che comprimono in un solo atto storico il decorso di un lungo processo evolutivo giuridico di un popolo, o per compensare

---

b) i popoli sono la fusione degli elementi razziali originarî in una vita comune, storicamente determinata, secondo caratteristiche e secondo leggi proprie. Un popolo può essere composto di più razze originarie;

c) i punti di partenza razziali di un popolo devono essere però della stessa specie, ossia soltanto le combinazioni di razze non contrastanti fra di loro possono svilupparsi storicamente fino al grado di popoli capaci di grandi opere. Quando il Nazionalsocialismo sente e riconosce che il popolo tedesco è dato dalla indissolubile fusione di sostanze razziali ariano-nordiche, dice con questo altresì che ciò che non è ariano non può mai essere parte integrante della nazionalità tedesca, perchè il gruppo razziale ariano è un gruppo chiuso, con caratteristiche proprie e completamente separato dalle altre razze originarie. Esso ha secondo l'opinione nazionalsocialista un valore supremo e deve essere indicato ad orgoglio del mondo per le ineguagliabili opere compiute (Ellade, Roma, Germania). Da qui si comprende anche lo scopo della legislazione nazionalsocialista, di formare e di applicare le leggi del Reich tedesco in modo da assicurare quanto più possibile lo sviluppo nel futuro della migliore essenza razziale del nostro popolo. La legge naturale dell'anima razziale germano-nordica deve costituire anche il contenuto delle leggi statali del Reich germanico.

(10) Questo diritto originario segna il passaggio dalla legge naturale alla legge statale. Noi vogliamo tenere sempre per fermo che il diritto della comunità nazionale nel mondo germanico è partito da uno Stato, dopo essere salito attraverso la famiglia, la gente e il

una lunga esitazione del legislatore nell'adattare le proprie leggi all'evoluzione e ai bisogni del popolo, o per approntare, con un potente slancio creativo, i pieni poteri per una completa ricostruzione dello sviluppo nazionale. Una « Rivoluzione » è degna di questo titolo onorifico soltanto quando, senza preoccuparsi del decorso esteriore del proprio divenire storico, accomuna l'energia di governo e quella legislativa con le idealità di un nobile sentimento nazionale e con la maturità storica capace di assicurare la vita e l'elevazione del popolo. Una vera rivoluzione non può sorgere che dall'idea del diritto (11). In questo senso è esatto dire che la

---

popolo; e che per Stato si intende l'organizzazione della comunità, che cura la vita di un popolo e possiede un preciso governo e una concreta sfera di autorità. Questo diritto originario del popolo a formare il proprio Stato può essere esercitato immediatamente da tutti i membri del popolo partecipi di questa formazione, ovvero, in nome di tutti, dal rappresentante della comunità. Significa deformare il concetto di popolo, se si vuole limitare quello di democrazia alla sola idea di rappresentanza parlamentare, quale essa è derivata dalla rivoluzione francese del 1789. Noi Nazionalsocialisti siamo del parere che la forma del nostro Stato sia oggi l'unica veramente democratica del mondo, perchè il Führer regge le sorti del Reich al servizio del popolo e ispirandosi direttamente ai bisogni di esso, senza il legame di organi intermedi, come parlamenti, coalizioni e altro, facilmente esposti al pericolo di interessi particolari.

(11) Per idea del diritto bisogna intendere qui l'esclusione dell'arbitrio. Idea del diritto vuol dire che il rapporto fra Governo e popolo è basato su un impegno reciprocamente assunto e riconosciuto. Il Governo assume l'impegno di esercitare il potere non già per il proprio tornaconto personale, per la propria ambizione o per ragioni del genere, bensì mosso da profondo amore per il popolo e con l'osservanza dei principî più nobili della civiltà sociale, allo scopo del costante e sempre maggiore incremento dell'importanza del proprio popolo. L'impegno assunto dal popolo consiste nella fedeltà, fondata sulla fiducia nella vocazione storica del governo. Il dovere del governo di servire il popolo vale in ogni caso e al di sopra di ogni valutazione morale-borghese, dal punto di vista della lotta per la vita dei popoli di questa terra.

politica è una funzione del diritto (12). È soltanto dall'attività legislativa di un nuovo governo giunto al potere mediante un'azione rivoluzionaria, che si riconosce se una rivoluzione è veramente vittoriosa politicamente e ha un solido fondamento ideologico. Le caratteristiche della rivoluzione non sono le barricate, nè il governo del terrore e nemmeno la conquista violenta del potere: se dovessero avere valore soltanto questi argomenti, l'assunzione al potere di Adolfo Hitler non sarebbe una rivoluzione. Adolfo Hitler fu infatti nominato Cancelliere del Reich dal Presidente del Reich, con l'applicazione delle forme costituzionali legali e col pieno rispetto delle regole parlamentari, quale Capo del partito di gran lunga il più forte dell'allora Repubblica di Weimar. Essenziale è invece il lavoro legislativo, creativo e riformatore. La rivoluzione si riconosce dal contenuto delle leggi, non dalle tirate oratorie o dalle decisioni di comizi.

Questo è il primo punto di vista dal quale si deve considerare la posizione della scienza giuridica tedesca in questa epoca. Come tale, la scienza giuridica tedesca deve muovere dal momento storico della chiamata di Adolfo Hitler a Cancelliere del Reich, il 30 gennaio 1933, quale inizio della rivoluzione nazionalsocialista nel senso ideologico-giuridico. Questo è l'avvenimento più importante della storia generale, e come tale è naturalmente di straordinaria rilevanza per la formazione della scienza giuridica. E a questo proposito vorrei sottolineare che Adolfo Hitler non ha assunto il potere in Germania per la realizzazione di una teoria statale, o di una qualsiasi teoria, che altri gli abbia prima suggerito o

---

(12) Come ha detto il prof. van CALKER nei suoi *Lineamenti fondamentali di una teoria generale dello Stato.*

formulato. Adolfo Hitler si è conquistato il governo del Reich con un processo di autocreazione, cioè con la fondazione del Partito Nazionalsocialista da lui guidato alla vittoria, partito il cui programma è da allora il punto di partenza dell'orientamento spirituale, politico e culturale del popolo tedesco (13).

Ma l'idea del diritto che anima la Rivoluzione Nazionalsocialista io la vedo nel pensiero giuridico eroico di conquistare e assicurare al popolo tedesco la parità di diritti nella convivenza di tutte le nazioni. Sarebbe impossibile sviluppare una scienza giuridica in un popolo che dovesse rimanere umiliato nel suo più profondo sentimento giuridico dal mantenimento forzato di sopraffattrici condizioni di pace. Il peggio dei cosidetti trattati di pace del 1919 è che essi abusano della forma legale e del concetto di convenzioni,

---

(13) La Rivoluzione Nazionalsocialista è una totale ricostruzione della vita tedesca, sulle basi di un nuovo orientamento spirituale, che investe i principî e la realtà del governo dello Stato e del popolo. Purtuttavia essa si è attuata in forma pienamente « legale ». Io constato che il Führer ha mantenuto il giuramento reso nel 1930 dinnanzi al Reichsgericht tedesco, nel grande processo della Reichswehr, allorchè dichiarò che era suo intendimento raggiungere il potere in Germania col pieno rispetto della legalità della situazione costituzionale allora esistente. Quale difensore degli ufficiali della Reichswehr accusati di alto tradimento, io feci allora citare come testimonio il Führer del Partito Nazionalsocialista, Adolfo Hitler, allo scopo di fare asseverare sotto giuramento il suo comportamento politico, legale e non attaccabile in base al diritto positivo. Del resto questo giuramento di legalità di Adolfo Hitler è l'unico giuramento del capo di un partito di opposizione, che la storia del diritto conosca. E a maggiore tranquillità degli osservatori della Rivoluzione Nazionalsocialista, preoccupati in senso giuridico-positivo, è opportuno anche ricordare che il Reichstag tedesco, nella sua composizione legale secondo le regole costituzionali allora in vigore, diede al Führer, con apposite leggi, i pieni poteri per la riforma legislativa e costituzionale del popolo tedesco.

conchiuse secondo il diritto internazionale, per mascherare i più terribili atti di violenza che la storia ricordi, contro popoli sconfitti in guerra. La vittoria di Adolfo Hitler nella lotta per la parità di diritti del popolo tedesco è la conferma grandiosa della sua chiamata quale supremo rappresentante del diritto del nostro popolo tedesco. Da questa vittoria viene anche quell'ottimismo idealistico, che suscita nuovi impulsi in tutta la vita giuridica del nostro popolo (14).

La chiamata rivoluzionaria del Führer risulta altresì dal contenuto creativo delle sue leggi. Di fronte alla legislazione veramente rivoluzionaria, in senso storico-universale, di Adolfo Hitler, è naturale che la posizione storico-culturale della scienza giuridica tedesca dovesse essere completamente riveduta. Come tutti i grandi legislatori della storia universale, anche Adolfo Hitler ha dato per contenuto alle proprie leggi i più elementari riconoscimenti delle necessità di vita di un popolo.

Il Legislatore Adolfo Hitler ha determinato il nuovo contenuto della scienza giuridica tedesca secondo cinque grandi direttrici:

R A Z Z A ,
T E R R A ,
L A V O R O ,
R E I C H ,
O N O R E .

(14) Esiste un diritto di legittima difesa dei popoli contro le violenze. La lotta che il diritto alla vita sostiene contro il diritto formale, significa sostanzialmente che ogni possibilità di attuazione del diritto formulato viene meno di fronte ad una impossibilità di fatto. Il torto resta torto, anche se cerchi di mascherarsi in un man-

Essi sono i valori sostanziali del popolo, sono quei valori della comunità che costituiscono il fondamento elementare del popolo, sono le caratteristiche di un popolo in un suo aspetto storico. Nel loro insieme esse rappresentano il concetto di popolo e di Reich. Nella loro valorizzazione legislativa del Terzo Reich è insito un nuovo aspetto storico universale del pensiero scientifico giuridico (15).

Il concetto di razza entra per la prima volta con forza decisiva nella storia del diritto (16). La legislazione razziale di Adolfo Hitler, contenuta nella legge sulla cittadinanza tedesca e nella legge per la difesa del sangue tedesco e dell'onore tedesco, del 15 settembre 1935, con le sue numerose disposizioni complementari, non è affatto determinata dall'odio per la razza ebraica o per un'altra razza. Essa è stata

---

tello di legalità formale. Ad ogni modo la validità internazionale del trattato di pace di Versailles è stata annullata nei confronti del popolo tedesco da Adolfo Hitler.

(15) Dalla considerazione della legislazione della nostra comunità tedesca dal punto di vista dei valori sostanziali deriva anche la necessità di una suddivisione metodica completamente nuova della materia giuridica. Si renderà sempre più evidente che dei contrapposti, di decisiva importanza fino ad oggi nello studio del diritto, come per esempio la contrapposizione del diritto pubblico al diritto privato, della parte generale di una data legge alle sue disposizioni particolari, dovranno via via cedere il posto a nuove suddivisioni. I valori sostanziali sono, in fondo, anche gli ultimi schemi di ripartizione metodica dell'intera materia giuridica. Nell'idea del diritto deve rientrare tutto quanto ha relazione con le questioni metodico-giuridiche, logico- giuridiche, filosofico-giuridiche, generali, sistematiche e storico-ideologiche della materia giuridica. Nella storia della realtà giuridica dovrà rientrare tutto quanto ha relazione con la effettiva situazione giuridica del Reich, del Partito, con l'accertamento del contenuto della legge, con la interpretazione delle singole disposizioni legislative, etc.

(16) Il concetto razziale, inteso come principio giuridico, non è nuovo nella storia dei popoli civili d'Europa, che ne offre notevoli esempi: l'antico diritto greco degli spartani, per esempio, aveva

dettata esclusivamente dall'amore per il popolo tedesco, e fondata sul riconoscimento della necessità che l'osservanza delle leggi razziali, dei dati naturali di un popolo, dovesse finalmente divenire legge dello Stato, se non si voleva che il nostro popolo si avviasse senza rimedio e definitivamente ad una dcadenza sempre maggiore per decomposizione razziale. A tutela della sanità dell'organismo del popolo tedesco fu emanata il 14 luglio 1933 la legge sull'eugenetica, per la quale gli affetti da malattie ereditarie vengono eliminati dal processo di riproduzione, mentre la legge del 18 ottobre 1935 per la tutela della sanità ereditaria del popolo tedesco ha approntato il mezzo legale per impedire, con una serie di divieti, i matrimoni non desiderabili. Il contenuto di questa legislazione razziale del popolo tedesco è il seguente:

1) che devono essere prese tutte le misure, a disposizione di un legislatore, per evitare per sempre ogni ulteriore commistione del sangue tedesco con sangue straniero;

2) che si debba curare che i prodotti inferiori di atti di riproduzione non desiderabili sotto l'aspetto eugenico-razziale, non possano a loro volta prolificare.

---

molto sviluppata l'idea dell'appartenenza alla razza. Cfr. al riguardo Busoldt, *Griechische Staatskunde*, 1926, vol. II, pag. 655. E così anche nell'antico incorrotto diritto romano valeva il principio assiomatico, sul quale poggiava tutto l'edificio giuridico, che soltanto il *civis romanus*, riconosciuto genealogicamente come tale, poteva essere membro della comunità giuridica. La decadenza dei popoli comincia nella storia universale sempre con la distruzione della idea razziale.

Lo scopo della politica razziale nazionalsocialista è quello di liberare la vita tedesca da qualsiasi influsso di razze straniere. L'eliminazione totale dell'ebreo dallo spazio vitale tedesco è una parte logicamente necessaria della nostra politica razziale per la quale è positivamente altrettanto importante l'elevazione eugenica della sostanza del nostro popolo tedesco.

Così si è giunti al diritto razziale del Terzo Reich, che ha infranto per sempre il predominio dell'elemento ebraico in tutto il campo della nostra vita sociale e che ha dato formulazione legislativa alla tutela eugenica della razza, ossia alle misure concernenti la sanità ereditaria.

E, naturalmente, anche il concetto, fondamentale per lo Stato, dell'appartenenza al popolo tedesco, ha avuto una formulazione giuridica completamente nuova. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Il popolo tedesco non è più, come per le legislazioni precedenti del Reich tedesco, il mero concetto comprensivo dei suoi appartenenti allo Stato; esso è stato invece liberato, secondo la volontà del legislatore nazionalsocialista, dai corpi razziali estranei. È chiaro che questo diritto razziale è appena nella fase del suo primo sviluppo scientifico. Nè può fare meraviglia, data la novità assolutamente rivoluzionaria della legislazione nazionalsocialista, che contro di questa vengano mosse sempre nuove obiezioni dai circoli giuridici di ogni specie e di ogni paese. Ma deve essere affermato decisissimamente che questo diritto razziale del Terzo Reich è uno degli elementi fondamentali della Rivoluzione Nazionalsocialista; ed è ugualmente certo che esso diventerà sempre più uno degli aspetti più elevati della scienza giuridica tedesca (17).

---

(17) Una parte decisiva della legislazione razziale nazionalsocialista è quella, così profondamente sentita, che riguarda le provvidenze per la famiglia e il fanciullo. Il concetto della famiglia, che implica il riconoscimento del legame nuziale fra i genitori e del rapporto dei genitori verso i figli e di questi fra loro, è la garanzia dell'indistruttibile costruzione cellulare dell'organismo del popolo, prima cura della nostra legislazione. È un compito essenziale del Governo Nazionalsocialista di assicurare giuridicamente all'idea della famiglia la precedenza di fronte a qualsiasi altro valore e rapporto sociale, specialmente d'indole economica.

Nel diritto razziale è insita anche l'estensione massima del concetto generale di diritto. È da quel diritto che deriva la possibilità di un atteggiamento veramente sovrano di un popolo. Con l'orgoglio dell'idea razziale non è compatibile un orientamento giuridico servile.

Un popolo che realizza nella propria legislazione la propria idea razziale non potrà essere felice che in un Reich, che goda la piena parità di diritti con i più forti Stati di questa terra. Esso si allineerà nella suprema categoria di ogni valutazione nazionale o rinuncerà alla vita. Ma non tollererà la servitù.

Dal concetto del diritto razziale deriva inoltre un fondamentale orientamento idealistico di tutta la scienza giuridica (18). Ogni qualvolta una generazione del nostro popolo sentirà di essere soltanto uno stadio intermedio nella evoluzione millenaria di una forza nazionale, questa generazione vorrà che la sua esistenza sia onorata, di fronte al passato e di fronte al futuro. Ciò non potrà mai avvenire in modo economico-materialistico. Il pensare secondo concetti giuridici alla maniera dell'astuto ebreo, che non ricerca nelle leggi dello Stato, del quale egli è ospite, se non il mezzo per la sua attività economica, non è conciliabile con l'ordinamento giuridico del Nazionalsocialismo. Le Leggi del Terzo Reich devono portare all'annientamento del reo. Ma non devono

(18) E con ciò si nega, come è ovvio, ogni concezione del materialismo storico. L'idealismo è senza dubbio la filosofia tedesca. La fede in una missione suprema, in un proprio destino dell'uomo che supera di gran lunga le leggi materiali ed è da queste nettamente separato, è il contenuto della lotta spirituale del Nazionalsocialismo. L'eroismo è la risultante di questa fede idealistica. Io rimando qui in modo particolare alla concezione idealistica del diritto e dello Stato nel sistema filosofico di TEODORO von der PFORDTEN.

essere un impaccio causidicamente paragrafato per il membro del popolo leale e onesto. Esse devono, al contrario, assicurargli la sua libertà. La regola interpretativa di questo diritto nazionalsocialista non è pertanto la sopraffazione del singolo, bensì l'aiuto a questo, perchè serva la comunità. Il legislatore nazionalsocialista riconosce, in funzione sociale di importanza generale, la proprietà privata e la libertà di contrattazione, come pure l'iniziativa individuale, formatrice della vita del singolo. In un ordinamento giuridico fondato sul diritto razziale germanico, il membro del popolo non è un suddito intimidito che si torce dalla paura, bensì un coartefice diritto e fiero del destino comune, conscio della propria libertà. Egli sa che nessuno potrà impunemente arrecargli torto sul suolo del Reich tedesco. Non la Ceka del bolscevismo, non la Ocrana, tenebrosamente dominante, del regime zarista, non il sistema delle *lettres de cachet* di Luigi XIV possono essere il sistema di governo di un popolo che si appoggia al diritto razziale, bensì soltanto quell'ordinamento giuridico, determinato dalla legislazione del Führer nazionalsocialista e dal giudice popolare, che giudica ispirandosi all'indistruttibile senso di giustizia del proprio popolo. Il diritto razziale non è compatibile che con un popolo libero, e libero è quel popolo che segue un Capo per la coscienza della comunità del destino e dell'ordine giuridico assicurato. A questo il Nazionalsocialismo educa il popolo tedesco (19).

---

(19) L'educazione giuridica, nel suo complesso, si divide nel Reich Nazionalsocialista nella educazione generale del popolo, e specialmente della gioventù, al diritto, come dottrina ordinativa del Reich, e nella educazione dei giuristi, come veri e propri incaricati del popolo per il servizio giuridico. L'educazione del popolo, specialmente anche l'inclusione dell'insegnamento del diritto nelle ultime classi delle nostre scuole superiori, è in via di attuazione mediante intese fra gli

Per questo, proprio in nome della tradizione giuridica germanica, deve essere rivolto nel Terzo Reich l'appello anche alla scienza, perchè collabori alla lotta per l'attuazione dell'idea del diritto. La scienza giuridica del Terzo Reich non può dichiararsi soddisfatta nel quadro di una indagine o di un insegnamento meramente accademico, il cui pregio fosse determinato forse dalla sua astrazione dal mondo; essa deve stare invece in primissima linea nella battaglia per l'attuazione e la realizzazione della volontà legislativa di Adolfo Hitler. Io devo dichiararlo proprio qui: chiunque osasse di compiere in Germania azioni illecite, di violentare il diritto, di infrangere una norma giuridica, offenderebbe non soltanto l'idea del diritto e il sentimento giuridico del nostro popolo, ferirebbe non soltanto l'immortale ideale giuridico germanico, no, egli offenderebbe il Führer quale supremo legislatore e supremo garante della comunità giuridica. Per questo la scienza del diritto non si deve appoggiare soltanto sui docenti e sugli studiosi, ma anche sui mistici del diritto (20).

---

organi del Partito e il Reich. La formazione dei giuristi avverrà certamente nel miglior modo, anche in avvenire, nelle Università tedesche sotto forma di lavoro scientifico in comune. L'addestramento dei giuristi che hanno già ultimato gli studi si estenderà opportunamente ad una ulteriore specializzazione. Le scuole professionali non potranno invece mai conseguire il rango scientifico e storico dell'insegnamento universitario. L'educazione dei professionisti legali a interpreti consapevoli del Partito Nazionalsocialista avviene a mezzo dell'apposito Ufficio del Reich, incaricato dal Partito di questa preparazione, e cioè la Federazione nazionalsocialista dei legali.

(20) Mistico del diritto è il combattente per l'attuazione della giustizia sul terreno delle leggi nazionalsocialiste del Reich. Senza questa mistica combattentistica, il servizio in favore della scienza giuridica sarebbe un miserabile affare. Per questo possono essere maestri del diritto soltanto delle personalità spiritualmente valorose e non anche le nature tolleranti e servili. È chiaro che per il diritto è necessario

E così, nell'esaminare la posizione storico-culturale, io vedo salire la scienza giuridica tedesca dall'idea razziale di un popolo, che non desidera di vedere la propria esistenza confermata in valori transitori e materialistici, ma aspira invece ad entrare nella storia del mondo come latorê e realizzatore delle più alte opere ideali di civiltà.

Il secondo grande valore sostanziale elaborato dalla legislazione di Adolfo Hitler, è la Terra. La legislazione terriera del Nazionalsocialismo tende a due grandi mete:

1) la ricostituzione e il mantenimento del ceto dei contadini, come ceto al quale sono affidati compiti nazionali importantissimi;

2) la garanzia del possesso del fondo nelle famiglie a ciò chiamate.

Questo è avvenuto con la legge sul podere ereditario del 29 settembre 1933, con la istituzione dei poderi ereditari che garantiscono per sempre l'esistenza delle famiglie dei contadini. La legislazione nazionalsocialista ha riaffidato al contadino la missione altamente onorifica di assicurare la continuazione del sangue e di salvaguardare il sacro suolo del nostro popolo, sempre difeso dalle generazioni con nuovi sacrifici di beni e di sangue. L'avere sottratto la terra alla speculazione commerciale e al frazionamento ereditario, è stata la salvezza dei contadini tedeschi. Messa in relazione con le misure generali politico-economiche del Terzo Reich nel campo delle dogane, dei trattati commerciali e dei prezzi

---

combattere e che l'educazione del popolo a questa lotta per il diritto, come la ha raffigurata in modo così grandioso IHERING, è una delle manifestazioni essenziali della mistica giuridica. È pertanto assolutamente impossibile anche per il futuro che un ebreo possa essere maestro o in genere coartefice della vita giuridica tedesca.

fissi per i prodotti agrari, questa è una misura rivoluzionaria di prim'ordine. Che il podere ereditario, saldo nel possesso di una famiglia onorata e al sicuro da ogni attacco, abbia trovato una sistemazione definitiva, significa anche per la struttura generale della nostra vita nazionale avere acquisito un saldo fondamento sociale, di sangue ed economico. Il diritto agrario del Nazionalsocialismo è una delle prime realizzazioni immediate del programma di partito di Adolfo Hitler (21).

Si comprende da sè che con questo si è creata una situazione completamente nuova per la scienza del diritto, rispetto alle forme della vita nazionale. Come il diritto razziale esercita una influenza decisiva sopratutto sulla metodica del diritto, così il diritto agrario apporta radicali modificazioni alla sistematica del diritto. Al centro della scienza giuridica nazionalsocialista non sta più l'individuo, che, atomizzato nel confusionario andirivieni e negli antagonismi liberalistici, aveva degradato la vita nazionale ad una arena per tenzoni singolari ed egoistiche. Caratteristico è invece un ordinamento di composizione dei divergenti interessi dei singoli, attuato programmaticamente e assicurato dall'alto, autoritariamente e pacificamente. Il bene comune prima del bene individuale! Questo è il grido di battaglia della Rivoluzione Nazionalsocialista. Il singolo vale in ragione del servizio che rende al proprio popolo: questa è la rivoluzione del diritto civile. Da un ordinamento giuridico che si occupava,

---

(21) In questo diritto agrario sta il vero socialismo. Socialismo vuol dire assicurare ad ogni membro del popolo la partecipazione ai beni, frutto del cameratesco lavoro della comunità popolare. La terra è la parte più importante della produzione nazionale. È merito di DARRÈS di avere elaborato questo concetto con irrefutabile chiarezza.

come massima suprema, delle pratiche della soluzione di un sistema di liti individuali, accettato in sè come immutabile, nel modo il meno pericoloso possibile per la comunità, si è giunti oramai a un ordinamento giuridico che affronta direttamente questa sfera di litigiosità. Al legislatore nazionalsocialista non interessa tanto la lite di A contro B, quanto, e molto di più, il problema se non sia possibile di eliminare la cagione stessa della lite. Ed è molto importante per l'ulteriore sviluppo di questa idea, che noi abbiamo per questo un forte punto di appoggio nel diritto agrario.

Anche qui non siamo che al principio. Anche qui sogliono esserci mosse obbiezioni di ogni specie. Si parla del carattere, refrattario alle innovazioni, del contadino, che si vuole far passare per materialista; di un illegittimo trattamento preferenziale di fronte ad altre categorie sociali, etc. Ma il legislatore nazionalsocialista ha tratto in questo campo, da una indagine che si è estesa ai millenni e ai continenti, una conseguenza saldissima. Anche qui vi era l'esempio pauroso di potenze mondiali, decadute come nazioni a seguito del decadimento del loro ceto agrario. Il legislatore nazionalsocialista ha dato in questo campo alla scienza del diritto un concetto assolutamente nuovo. Il valore sostanziale della terra si affianca a quello della razza come il secondo grande risultato di un nuovo orientamento giuridico scientifico.

Il terzo concetto rivoluzionario è quello del lavoro nazionale.

Esso elimina le formazioni di gruppi, basate sugli interessi e considerate tipiche nel secolo XIX, fra datori di lavoro o capitalisti, da una parte, e prestatori d'opera o proletari, dall'altra. Esso si fonda esclusivamente sul criterio informatore del rendimento del lavoratore del pensiero e del brac-

cio. Lo scopo della legislazione nazionalsocialista del lavoro, quale esso risulta particolarmente dalla legge per la disciplina del lavoro nazionale del 20 gennaio 1934, è il seguente:

1) concepire il lavoro nazionale come un onore, e affratellare in esso tutti i cittadini produttori, che collaborino comunque attivamente ad assicurare le esigenze di vita e ad elevare il tenore di vita di tutto il popolo tedesco (22);

2) aumentare la capacità lavorativa complessiva del popolo tedesco, considerato come un tutto economico e come unità politico-economica.

Doveva pertanto eliminarsi anzitutto il dilaniamento del popolo nel campo del lavoro in gruppi di forze, contrastantisi nella lotta di classe e ligi alle supreme direttive delle grandi organizzazioni, che, con i conflitti per le tariffe, con gli scioperi, le serrate e la lotta delle forze politico-economiche, distruggevano la civiltà del lavoro e la vita economica della nazione.

Anche qui è evidente che con la legge sul lavoro nazionale è collegata una totale trasformazione del pensiero giuridico; perchè questa legge ha avuto come conseguenza un completo soddisfacimento del processo del lavoro nel suo aspetto sociale, e l'utilizzazione totale di tutte le energie lavorative per il raggiungimento di un unico scopo, nel suo aspetto economico-nazionale. Il diritto del lavoro delle epoche anteriori si fondava sul concetto liberalistico che le condizioni del lavoro dovessero essere conquistate nella libera concorrenza, e sulla assoluta mancanza di programma nel governo economico. La posizione giuridica del lavoratore era deter-

---

(22) Cfr. i discorsi e il libro del Dott. Ley, *Tutti noi aiutiamo il Führer*, Zentralverlag della N.S.D.A.P., Monaco 1937.

minata esclusivamente dalla condizione che gli derivava da un contratto individuale di lavoro o da un generale accordo di tariffe (23). La mentalità della lotta di classe fu la conseguenza del fallimento degli ordinamenti giuridici borghesi, come del capitalismo economico liberale e del servilismo proletario marxista (24). Anche nel campo del lavoro non esistono delle strutture sociali internazionali di classi, estendentisi per tutto il mondo, ma esiste soltanto l'energia lavorativa del popolo nell'ambito nazionale. Il lavoratore ha pertanto il pieno diritto di allinearsi nella prima categoria sociale della comunità (25). La sua attività partecipa in modo creativo alla formazione del destino della comunità. L'obbligazione della comunità verso di lui deve trovare la sua espressione nel suo diritto. Per questo non può esistere un

---

(23) Cfr. al riguardo la legge sul lavoro dei fanciulli e sull'orario di lavoro dei minori (legge per la protezione dei giovani) del 30 aprile 1938, nella quale si ha per la prima volta una codificazione del diritto del lavoro dei giovani. Non c'è nessuna legge più provvida di questa grande legge per la protezione dei giovani del Terzo Reich; nessuna fra le tanto decantate democrazie del mondo può vantare una simile legge.

(24) Questa mentalità della lotta di classe, tipicamente ebrea, ha raggiunto, con cinica franchezza, una vittoria formale nelle cosidette leggi fondamentali russo-sovietiche. L'articolo 2 del codice penale dell'Unione dei Sovieti dice testualmente: « diritto è ciò che è utile alla classe proletaria ».

(25) Il concetto di « società », che dovrebbe trovare nei sistemi sociologici una così vasta elaborazione ed esplicazione concettuale, è per noi Nazionalsocialisti quasi irrilevante di fronte al naturale ordinamento dei valori, che promana con la sicurezza di una legge naturale dai concetti di razza e di popolo. Una società umana fuori dell'ambito popolare non può essere infatti che una figurazione artificiale. Per quanto universale possa essere la sua organizzazione — come nelle organizzazioni delle Chiese — la sua forza dovrà infrangersi in un conflitto serio e decisivo con la potenza naturale di un ordinamento popolare. La « società » tedesca di oggi, concettualmente

diritto dei datori di lavoro e un diritto dei prestatori d'opera, ma soltanto una ripartizione, secondo il bene comune, dei

---

considerata, non sarebbe che una pallida immagine del vincolo cameratesco del nostro popolo, potente, forte per sangue, unito nel suo orientamento spirituale e storicamente risoluto. Il maggior pericolo della sociologia sta appunto nel fare arretrare i valori propri dei popoli a vantaggio di una ricerca concettuale della cosidetta umanità. Se, come avviene nella sociologia, si tornano sempre a mettere nel quadro di una stessa osservazione, il cinese, il negro, l'indiano, l'eschimese, l'arabo e il tedesco, e se si vuole sempre riportare il comportamento di tutti questi gruppi a un denominatore comune, il cosidetto comportamento generale umano, con ciò si viene a negare la individualità dei sistemi di vita dei popoli. Non si può assolutamente portare a un denominatore comune il germano e l'ebreo, perchè nessun presupposto per una tale comunione può essere acquisito nè dal comportamento storico, nè dalle zone della attività culturale, nè dalle irradiazioni spirituali di questi due. La forza creativa della razza germanica è una grandezza unica, che nè per i suoi presupposti, nè per il suo contenuto, nè per le sue finalità può essere posta sullo stesso piano con altre razze, le quali vivono appunto su altri piani e con altri metodi. La sociologia come dottrina delle relazioni degli individui fra di loro, considerati completamente avulsi dalle loro correlazioni di popolo e di razza, non è che una zoologia dell'umanità e pertanto non rilevante per l'orientamento spirituale nazionalsocialista, basato sulla appassionata affermazione della razza e delle peculiarità nazionali del popolo. La dottrina sociologica portò a questo concetto delle classi sociali comuni a tutti i popoli e alla esaltazione delle zone d'influenza della massa. Questa è la causa del contrasto, necessario dal punto di vista storico-universale, fra il pensiero nazionalsocialista e le forme di pensiero di scuole scientifiche superate. Da queste considerazioni va naturalmente tenuto completamente distinto il contenuto etico del concetto di « umanità ». L'umanità deve significare, secondo il nostro modo di vedere, che il membro del popolo tedesco si comporta in modo tale da non avere nulla da rimproverarsi nella propria coscienza davanti a Dio, davanti al suo popolo e davanti al suo Führer. L'umanità è una qualità etica, che, come tutti i valori psichici e spirituali, promana dalla appartenenza ad una razza. Fino a qual punto si debbano dedurre da ciò delle differenziazioni anche nei campi confessionali, dovrebbe formare oggetto di particolare indagine. Noi Nazionalsocialisti siamo del parere che anche in una confessione che si estenda concettualmente su tutto il popolo ter-

frutti del lavoro, fondata sul principio della giusta partecipazione e della compensazione. Il lavoratore ha di fronte alla comunità una pretesa giuridica al collocamento della sua attività lavorativa in quella generale economica del suo popolo, e alla corrispondente partecipazione alla produzione generale. La scienza del diritto deve riconoscere da questo diritto del lavoro del Terzo Reich la propria funzione direttiva sociale; perchè essa deve collaborare alla evoluzione dal pensiero individualistico a quello collettivo. Non esiste una società al di fuori della totalità del popolo, rappresentato dai componenti. Nel nostro popolo non esistono più raggruppamenti feudali, o aristocratici o comunque privilegiati per tradizione storica e per speciali diritti. Non esistono nè famiglie nè classi privilegiate. Esiste un popolo tedesco unitario, che comprende nella sua schiacciante maggioranza i compagni che lavorano nello Stato, nel partito e nell'economia. Il concetto giuridico del lavoro si fonda nel Terzo Reich sulla politica economica programmatica del governo del Reich,

---

restre e su tutti gli « uomini », come ha sempre voluto essere la religione cattolica, si possono notare delle nette differenze per quanto attiene alla realizzazione delle tendenze unitarie, che muovono da una centrale mondiale. Non si può negare che la cattolicità del membro del popolo tedesco si differenzia totalmente, per l'intensità della fede, per il modo di concepire il ministero religioso e l'efficacia della preghiera, dalle disposizioni interiori e dalle relative manifestazioni nelle forme cattoliche di altri popoli. E per noi ne consegue che il singolo porta dentro di sè, anche inconsapevolmente, per la durata della propria vita e in tutte le sue manifestazioni, i segni caratteristici dell'appartenenza al proprio popolo e alla propria razza. Omero dice in uno splendido paragone che le generazioni umane somigliano alle foglie di un albero. Questa immagine veramente ariana, che ricorre nel concetto dell'albero genealogico, dimostra che il singolo non è se non la forma apparente, individualizzata e transeunte, della sua legge popolare.

e trova il proprio contenuto nella tendenza del Nazionalsocialismo alla pacificazione e all'educazione sociale e ad aumentare la capacità produttiva. Esso racchiude in sè la penetrazione reciproca di tutti gli strati culturali e di tutte le categorie produttrici del nostro popolo, secondo uno schema unitario dei presupposti della rimunerazione e dell'assicurazione della vita individuale. Non esistono quindi più nel campo del lavoro quei criteri di valutazione, che hanno portato prima a delle conseguenze giuridiche così insensate, per le quali il lavoro di un impiegato era valutato di più che non il lavoro della produzione economica, del commercio o dell'industria. Sarebbe vana fatica, dato il punto di partenza razziale dell'ordinamento giuridico e di fronte all'unità sociale del popolo tedesco, come comunità di compagni cameratescamente uniti e tendenti al solo scopo del benessere comune, il volere mantenere delle differenze di rango di vecchio tipo. Il diritto del lavoro del Terzo Reich è pertanto il totale inquadramento di un popolo secondo l'esclusivo criterio valutativo della attività individuale, e il carattere di questa valutazione è determinato esclusivamente dall'importanza che il singolo ha per il suo lavoro per la comunità. In ciò sta la cancellazione completa di quei rudimenti che noi trasciniamo tuttavia qua e là, magari ancora sotto l'influsso medioevale della costruzione classista delle figure giuridiche del nostro popolo. Non vi è nel popolo tedesco ufficio più sacro di quello di potere vivere e operare per la comunità dei tedeschi, di potere mettere il proprio io al servizio di questa comunità. E non vi è sacrificio più alto, che potere fare voto del proprio io al servizio del proprio popolo. Da questo diritto del lavoro del Nazionalsocialismo si irradia quindi un fluido della comunanza di destino di tutti gli strati del po-

polo tedesco. E proprio con ciò è dato il più grandioso sviluppo del lavoro intellettuale in tutti i campi della cultura, come massimo valore ideale della comunità. Il membro del popolo, produttore intellettuale nel campo artistico, scientifico etc., ha pertanto anche diritto alla massima tutela personale e professionale (26).

La scienza del dirito del lavoro non può dunque essere la rappresentante dei fattori di divisione nè di interessi economici contrastanti: essa non può che annunciare e formare la volontà giuridica del Reich, di attuare i piani economici, la pace, la giustizia sociale e la partecipazione di tutti alle opere comuni. L'attenzione degli studiosi del diritto del lavoro non deve pertanto polarizzarsi sul contratto di lavoro, bensì sul lavoratore, come membro del popolo e come avente diritto a partecipare alla produzione economica nazionale. Il diritto al lavoro è il più spiccato diritto della personalità del membro del popolo del Terzo Reich. Il Terzo Reich si è assunto solennemente questo obbligo e lo ha anche attuato: assicurare ad ogni membro del popolo la parte di lavoro spettantegli e costruire la relativa garanzia giuridica.

Al di sopra della razza, del suolo e del lavoro, si eleva il Reich (27).

---

(26) Anche le religioni confessionali godono in Germania di una perfetta garanzia giuridica e hanno la possibilità di svolgere l'attività loro propria. Naturalmente esse non sono più delle forze politiche: l'unica forza politica è il Partito Nazionalsocialista.

(27) Il concetto di Reich è intraducibile in altre lingue. Esso si è formato bensì una volta con la recezione nello Stato dei tedeschi del concetto imperiale romano. Ma per la evoluzione storica e per la fusione sempre più intima del popolo tedesco col proprio Stato, esso è diventato oggi l'espressione particolare del sentimento nazionale tedesco nell'ambito statale. La sua caratteristica sta nel convincimento, che ogni tedesco ricollega a tale concetto, che il Reich è qualche cosa

Questo Reich, da più di un millennio sinonimo dell'idea di Stato del nostro popolo, è risorto a nuova potente grandezza sotto il Führer Adolfo Hitler. Esso è la figura statale del nostro popolo nella storia universale. Noi tedeschi entriamo in contatto col mondo attraverso questo Reich. Vediamo in esso il punto di partenza della legislazione e la garanzia dell'ordinamento della nostra comunità. Questo Reich tedesco ha trovato sotto il Nazionalsocialismo la forma giuridica dello Stato unitario, ossia per la prima volta nella sua storia non c'è sul suolo del popolo tedesco che un solo legislatore nella persona del Führer (28).

La scienza del diritto pubblico del Terzo Reich deve quindi muovere dalla unità del Reich. La costituzione in senso formale consiste nella intima organicità della legislazione di Adolfo Hitler, le cui finalità e la cui interpretazione sono assicurate mediante la realizzazione del programma del Partito. Anche se non venissero emanate altre risoluzioni o

---

di più grande di quello che si qualifica come uno Stato. Anzi con questo concetto si soleva indicare prima l'organizzazione unitaria che raggruppava e sovrastava agli Stati tedeschi. Il Reich tedesco è concettualmente finito nel 1806 come Stato unitario, perchè secondo la storia del diritto del Reich tedesco i Länder tedeschi erano notoriamente dei feudi del Reich. Oggi, spacialmente dopo il ritorno dell'Austria nella comunità popolare tedesca, il concetto di Reich è dato dalla cospicua grandezza di potenza mondiale dei suoi confini esteriori e del suo contenuto. I Länder sono oggi delle provincie del Reich, cioè senza una propria sovranità originaria.

(28) Il concetto di Führer è prettamente germanico. Esso fu sempre personale, ossia una persona determinata è sempre stata il Führer di un determinato gruppo o del popolo. Col concetto di Führer è entrata nel diritto statale una nota spiccatamente personale. Non vi è alcuna istituzione che possa essere concepita in modo più personale di quella del Führer. Essa rappresenta l'autorità assoluta nel quadro dei compiti dello Stato, che da essa prende il nome (Führerstaat).

formulazioni legislative, in aggiunta alle leggi già promulgate dal Terzo Reich nel campo della propria struttura giuridica, non si potrebbe oggi più dubitare, considerando i risultati dei cinque anni di governo del Führer, dei seguenti chiarissimi elementi del Reich, sotto l'aspetto scientifico giuridico:

1) a capo del Reich sta a vita il Führer del Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro, come Führer del Reich tedesco (29);

2) egli è in forza della sua qualità di Führer del Partito Nazionalsocialista del Lavoro, Führer e Cancelliere del Reich. Come tale egli personifica, allo stesso tempo, il supremo potere statale come Capo dello Stato, e la funzione centrale dell'amministrazione complessiva del Reich, come Capo del Governo. Egli è in una sola persona Capo dello Stato e Capo del Governo. Egli è il Comandante Supremo di tutte le Forze Armate del Reich;

3) il Führer e Cancelliere del Reich è il delegato (30)

---

(29) Dal Führer scende una doppia gerarchia, quella del Partito e quella del Reich. I capi del Partito svolgono la loro azione in nome del Führer e sono inquadrati nel corpo dei gerarchi del Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro. Il loro compito è la realizzazione del programma del Partito, con l'attività battagliera, curando l'unione cameratesca dei soldati politici di Adolfo Hitler, con la più rigida osservanza dell'autorità istituita dal Führer e dell'obbedienza da lui ordinata. Il compito dei funzionari del Reich è quello di assicurare la realizzazione delle finalità di questo, l'attuazione delle leggi con la osservanza dei metodi amministrativi tradizionali, con nette divisioni di competenze e con le speciali garanzie personali autoritarie dei funzionari. Il corpo dei gerarchi del partito e i funzionari dello Stato sono i due fattori per la realizzazione della volontà del Führer. Nel campo statale occupano una posizione di particolare preminenza il Reichstag e il Governo Tedesco del Reich.

(30) Il Führer è perciò anzitutto colui che ha diritto di parlare

costituente del popolo tedesco, e determina, senza riguardo a presupposti formali, la configurazione della forma esteriore del Reich, il suo sviluppo e tutta la sua politica (31);

4) il Führer è il giudice supremo della nazione. La scienza del diritto pubblico del terzo Reich non è dunque più una scienza delle relazioni fra i cittadini, dotati di diritti pubblici subiettivi, da una parte, e i rappresentanti dello Stato, gravati dei correlativi doveri, dall'altra, bensì è la dottrina di un ordinamento basato sull'elemento personale della fedeltà di un popolo al seguito del Führer da lui legittimato. L'essenza dell'idea statale del Terzo Reich non consiste nel conferimento formale dei pieni poteri, nella legittimazione secondo le regole costituzionali rappresentative, o nel potere di governo limitato dalle votazioni di maggioranza; essa risiede invece nel governo del popolo, attuato naturalmente da un Uomo, con le sole limitazioni della propria coscienza. Ogni membro del popolo è uguale come rango. Non ce n'è che uno che si eleva al di sopra di questo piano, e questo è il Führer. Tutti coloro che agiscono nel nome del Führer, agi-

---

in nome del popolo tedesco di fronte al mondo. Egli parla e agisce non soltanto nella sua qualità di organo supremo dello Stato e del Partito, ma come rappresentante diretto del popolo tedesco in tutte le questioni relative alla esistenza di questo, senza alcun preesistente vincolo di diritto formale. Il Führer ha espresso ciò nel modo seguente: « Presso altri popoli c'è un deputato per un numero di votanti la cui grandezza varia, per esempio 40.000, 60.000, 100.000. Il popolo tedesco ha eletto con 40 milioni un solo deputato ».

(31) La cosidetta Costituzione di Weimar del 1919 non è più fonte di interpretazione per le attuali questioni giuridiche. Essa è di fatto non più operante, anche se non abolita formalmente. Le grandi leggi costituzionali del Terzo Reich (leggi per eliminare le difficoltà del popolo e del Reich, legge sulla riforma amministrativa dei Länder, legge per assicurare l'unità del Partito e dello Stato, legge per la

scono al servizio della comunità. Le nomine, le variazioni di grado o le destituzioni avvengono esclusivamente ad opera del Führer. Un contrasto delle attività dirette all'interesse della generalità del popolo, spezzettate secondo il principio della divisione dei poteri, non può naturalmente verificarsi, dato il principio della naturale unità personale dell'attività del Führer. Poichè tutto quanto avviene nel nome del popolo tedesco non può essere compiuto che in nome del Führer, anche la giurisprudenza, come l'amministrazione e la legislazione, non possono essere esercitate che dal Führer in persona o in suo nome, ossia per suo incarico o col suo consenso. Nell'ambito giuridico statale del Terzo Reich non vi è alcuna posizione indipendente da questa elementare volontà del Führer. Fra i campi del potere pubblico non vi sono differenze di rango. Si tratti di politica difensiva, di politica economica, di politica del diritto, di educazione, di amministrazione di polizia, etc., la vicinanza al Führer è dovunque la stessa. Poichè il Führer rappresenta nella propria persona la totalità della vita del popolo, si rende possibile una ripartizione logica della sua competenza secondo criteri di opportunità.

---

ricostruzione, legge sul Capo dello Stato del Reich tedesco, etc.) rappresentano il contenuto costituzionale del Terzo Reich, in correlazione con tutte le disposizioni costituzionali delle epoche anteriori che non siano state abrogate formalmente o divenute inefficaci di fatto.

L'attuale Costituzione del Terzo Reich Tedesco consta dunque di tre elementi:

1) delle leggi formali del Terzo Reich relative alla struttura del Reich e del Partito, con l'aggiunta di quanto è rimasto delle leggi anteriori;

2) della prassi giuridico-statale del Reich e del Partito;

3) degli ordini del Führer (per esempio, organizzazione del Commissario del Reich per l'Austria, etc.).

Il Reich è oggi il mezzo di attuazione della volontà di governo rappresentata dal Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro. Il Nazionalsocialismo è l'espressione della volontà di organizzazione politica del popolo tedesco. Esso è la fede spirituale unitaria del popolo tedesco e il creatore della massima di governo del Reich tedesco. Il rapporto del Partito Nazionalsocialista tedesco del lavoro con l'amministrazione del Reich è quello del Sovrano verso le proprie istituzioni. Il Führer ha formulato questo rapporto come segue: « Non è lo Stato che comanda noi Nazionalsocialisti, siamo noi Nazionalsocialisti che comandiamo lo Stato! » Il Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro deve fornire al Reich il necessario contenuto di volontà. Per il soddisfacimento da parte dello Stato dei propri postulati, il Partito si serve però esclusivamente del Reich e dei corpi amministrativi a questo subordinati (Länder, provincie, comuni etc.). Il Partito non ha pertanto la facoltà di intervenire direttamente nell'attività dei diversi organi del Reich, a meno che una tale facoltà non sia espressamente prevista dalla legge. Anche la volontà del Partito viene espressa nel campo statale soltanto dagli organi dello Stato. Il Partito sta al di sopra dello Stato per quanto attiene all'idea, all'orientamento spirituale e alla suprema massima di governo. Ma il Partito sta accanto allo Stato con la propria organizzazione gerarchica (32). L'unità del

---

(32) L'organizzazione interna del Partito sottostà al Führer come assoluto reggitore del Partito. Sotto il Führer stanno i Reichsleiter (direttori per il Reich) del Partito e i Gauleiter (direttori delle circoscrizioni) del Partito. I direttori per il Reich curano un compito determinato nel programma generale del Partito, e hanno competenza su tutta l'organizzazione del Partito (per esempio i direttori per il Reich dirigono gli uffici delle finanze, della propaganda, della organizzazione, della stampa, l'ufficio legale, quello della S. A.

Partito e dello Stato è pertanto una unità di governo generale, basata sulla identica concezione politico-ideologica; non è necessariamente una unità istituzionale nè di funzionari. Il Partito ha nella struttura generale dell'ordinamento nazionale del Terzo Reich un compito elastico, chiarificatore e direttivo, suscitatore e ordinatore di idee. Sono compiti dello Stato la realizzazione e la garanzia della comunità mediante il potere autoritario dello Stato. Il Partito è una selezione ideale del popolo, battagliera e ispirata ai supremi valori ordinatorî della comunità popolare; esso è l'ordinamento del Führer. Ma il Reich è la patria del popolo tedesco (33).

La scienza tedesca del diritto di Stato ha pertanto dinnanzi a sè i più importanti sviluppi, veramente rivoluzionari. Il concetto della dittatura non può trovare applicazione al Terzo Reich, e così nemmeno quello di monarchia di marca cesarea, di repubblica, di oligarchia, nè alcun altro fra i sistemi giuridico-statali finora esistiti. Lo Stato del Führer, come assioma della scienza nazionalsocialista del diritto pub-

---

(reparti d'assalto), delle S. S. (reparti speciali scelti) etc.). I direttori delle circoscrizioni rappresentano il Führer, senza limitazione di competenza per materia, in una determinata circoscrizione del Reich. I direttori per il Reich e quelli delle circoscrizioni formano insieme le supreme gerarchie del Partito, sottoposte immediatamente al Führer. Per l'espletamento dei propri affari come Capo del Partito, il Führer ha istituito il proprio Luogotenente.

Gli organi del Partito, per esempio, le S. A. e le S. S., sono reparti di combattimento del Nazionalsocialismo, privi di propria personalità giuridica.

Le Federazioni annesse, per esempio il Fronte tedesco del lavoro, la Federazione nazionalsocialista dei legali, quella nazionalsocialista dei medici, sono organizzazioni di categoria con propria personalità giuridica, sotto la vigilanza del Partito.

(33) Il germanesimo è il concetto dell'impero spirituale di tutti i tedeschi senza riguardo a confini statali.

blico, è un concetto informatore completamente nuovo. La Germania inserirà in futuro questo concetto del Führer nella propria storia con la stessa spontanea sicurezza con la quale ha già accettato in passato il concetto di re o quello di imperatore. Ma questo concetto del Führer non diverrà mai impersonale; perchè per la scienza del diritto pubblico del Terzo Reich è veramente caratteristico il fatto che essa non rappresenta un sistema di competenze, bensì le relazioni dell'intero popolo tedesco verso una personalità creatrice della storia (34). Noi viviamo in un'epoca giuridica che prende nome dal Führer e da lui plasmata. Il Führer non si basa sugli articoli della Costituzione, bensì su opere gigantesche, espressione della fusione della vocazione con la dedizione di sè al popolo. Il Führer realizza una costituzione non secondo norme legali a lui segnate, bensì con opere di portata storica al servizio dell'avvenire del suo popolo. Nella scienza tedesca del diritto pubblico entra così il più alto criterio organico, che la storia del diritto possa fornire. Il diritto di Stato del Terzo Reich è la formulazione giuridica della volontà storica del Führer, ma questa volontà storica del Führer non è realizzazione di una condizione giuridico-statale preesistente alla sua opera. Se il Führer regni o meno secondo una costituzione formale, scritta, non è una questione giuridica di primo

---

(34) Questa è la differenza fra il concetto di imperatore, che si sviluppò, come è noto, dal nome familiare cesareo. Il titolo del capo supremo dello Stato sarà in Germania in tutti i tempi futuri quello di Führer. Chi fra i compagni del popolo diventa Führer, lo stabilisce il Partito con un proprio atto legale, ossia con la designazione del Führer del Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro, col quale ha luogo contemporaneamente l'assunzione delle funzioni di Capo dello Stato e di Capo del Governo.

piano. La questione giuridica è soltanto se il Führer assicura con la propria azione la vita del proprio popolo.

Dopo gli avvenimenti rivoluzionari degli ultimi cinque anni noi possiamo pertanto constatare:

1) la scienza del diritto di Stato del Terzo Reich si fonda sulla funzione primaria del popolo tedesco come unità dei membri di uguale sangue nati nella nazione;

2) lo Stato unitario tedesco è al servizio di questo popolo e garantisce al Partito Nazionalsocialista Tedesco del Lavoro, che rappresenta il popolo nei suoi bisogni elementari, la potenza necessaria per la realizzazione del suo programma di partito;

3) lo Stato del Führer si fonda sulla unità del Capo del Partito e sulle conseguenziali necessarie sue competenze a vita come Capo Supremo dello Stato, come Capo del Governo, come Comandante Supremo, come delegato costituente del popolo tedesco e come giudice supremo;

4) non ha luogo lo spezzettamento del potere del Governo voluto dai membri del popolo, secondo i principî della divisione dei poteri;

5) l'indipendenza dell'amministrazione della giustizia significa applicazione dei pieni poteri del Führer nel campo delle controversie individuali, in esecuzione delle norme giuridiche generali del Reich, sul terreno e per la realizzazione del Nazionalsocialismo. Il giudice non è vincolato a disposizioni. Una ultima decisione indipendente spetta, anche negli

affari giudiziari, al Führer, quale Supremo Giudice del Reich (35);

---

(35) L'indipendenza dell'amministrazione della giustizia è uno dei luoghi comuni più cari ai filistei della giustizia liberale-democratici. Il Nazionalsocialismo ha sempre affermato l'indipendenza del giudice. Voglio sottolineare di nuovo brevemente i seguenti punti di vista:

1) il giudice, ossia la personalità provvista di potere decisorio in un procedimento giuridico preordinato, che opera in nome del popolo tedesco negli uffici del Reich, dipende, per principio, dalle leggi del Reich. Un giudice che violasse scientemente in un processo le leggi, si renderebbe passibile di gravissima punizione (denegata giustizia, art. 336 Cod. pen. del Reich).

2) il giudice è, invece, indipendente nella decisione che egli deve prendere, secondo la legge e le risultanze di fatto del caso sottoposto alla sua cognizione. In questa ipotesi, qualsiasi influenza, d'ufficio o fuori dell'ufficio, che si volesse esercitare sul giudice da qualsivoglia persona, sarebbe per lui, in base al suo dovere d'ufficio, una circostanza della quale egli non dovrebbe tenere conto. Nella critica che si muove all'indipendenza del giudice, e che si riferisce per lo più a una decisione concreta, questi due punti di vista vengono per lo più misconosciuti.

Il giudice non agisce come legislatore nè come impiegato amministrativo, bensì come realizzatore del diritto nel campo effettivo della vita. Il concetto della legge generale presuppone tacitamente l'esistenza del giudice. Quando il legislatore regola la vita con una norma generale, crea automaticamente la necessità di una procedura, che realizzi la volontà legislativa nella vita dei compagni del popolo, ossia che esamini e attui l'applicazione della volontà del legislatore al caso concreto. In tutta la sua attività il giudice deve essere sempre consapevole che egli, data la sua funzione preminente, non deve mai mettersi in contrasto, nell'applicazione del diritto, con i principî fondamentali del programma nazionalsocialista nè con l'orientamento spirituale nazionalsocialista.

Di qui un duplice ordine di considerazioni: l'indipendenza del giudice presuppone l'esistenza della legge generale, con la conseguenza che, nei casi in cui il legislatore vuole che il giudice non applichi la legge a un caso concreto, deve intervenire un nuovo regolamento legislativo che revochi o modifichi la vecchia legge. Il giudice è però anche la personalità che integra necessariamente quella del legislatore. Poichè si potrebbe anche pensare, in teoria, che ogni singolo caso della vita, per esempio la singola separazione coniugale, il singolo

6) accanto al diritto dello Stato sta il diritto del Partito, la cui missione, di assicurare l'ordinamento interno del

---

furto, possa essere regolato direttamente da una legge speciale con precisa indicazione dello stato di fatto, la norma generale obbligatoriamente segnata al giudice equivale ad una anticipazione di svariate decisioni singole. Il giudice è vincolato di fronte al legislatore, che parla a lui nella forma della norma giuridica, obbligatoria per tutti. Egli è indipendente di fronte alla vita, che gli si presenta con tanti singoli casi concreti.

Il giudice è una delle figure più importanti della vita sociale, egli è la persona di fiducia più necessaria del legislatore come anche del popolo. Egli è il ponte fra la volontà legislativa e la realtà della vita. La differenza fra il giudice e il funzionario amministrativo non si trova quindi sul piano della dipendenza dalla legge e dal diritto; questa dipendenza sussiste per entrambe le categorie. La differenza sta invece nella diversità del mandato. Mentre il funzionario amministrativo, anche se si tratti di esaminare la assoggettabilità di uno stato di fatto ad una legge, resta vincolato alle disposizioni concrete del suo superiore, il giudice non soggiace, per principio fondamentale, a disposizioni del genere.

Alla domanda se l'indipendenza del giudice sia compatibile con lo Stato del Führer, deve rispondersi affermativamente. Proprio la vera autorità di Governo presuppone l'indipendenza del giudice, così come essa è stata tratteggiata. Essa accresce enormemente la potenza del Governo autoritario dello Stato. Essa si risolve infatti in un aumento delle relazioni fiduciarie fra popolo e Governo, che si incrementa incessantemente nella pratica quotidiana. Ma significa anche un aumento essenziale dell'energia del legislatore autoritario, in quanto questa giurisdizione, che si può sempre invocare e che energicamente si attua, ha un influsso educatore sulla comunità, sia come rafforzamento della volontà sia come assoggettamento al Governo.

A questo concetto il Führer ha dato la più bella espressione, allorchè si è qualificato il Giudice Supremo della Nazione Tedesca. Dalla correlazione di questa dichiarazione del Führer con un evento storico e con la prassi giuridica esistenti fin qui, deriva peraltro che il Führer non esplica tale sua qualità in modo generale e permanente, ma soltanto in singoli casi determinati, importanti per la esistenza del popolo.

Il diritto del Führer in materia di grazia o di divieto di procedere non è in relazione con tale sua qualità di Giudice Supremo, mentre lo è invece con quella di Capo dello Stato.

Partito Nazionalsocialista come proprio soggetto di diritti, va molto al di là della competenza autonoma di una corporazione di diritto pubblico. Il diritto del Partito vale soltanto per i membri del Partito in tale loro qualità. Esso ha però il rango del diritto del Reich, perchè promana, come questo, direttamente dal Führer. Il diritto dello Stato e il diritto del Partito si differenziano per la diversità del loro compito, del loro campo di applicazione, e degli organi competenti per la loro attuazione.

Al disopra della razza, del suolo, del lavoro e del Reich, risplende come quinto valore sostanziale e profondo contenuto della vita, l'onore della nostra Nazione.

Questo onore noi lo concepiamo come il dovere di ricollegare per tutti i tempi al nome dei Tedeschi il più alto livello delle possibilità umane su questa terra. La finalità ideale di tutto il lavoro di Governo è il raggiungimento della consapevolezza che ciò che è disonorevole non è tedesco, e che l'idea di onore deve essere immanente in ogni tedesco. L'onore è il significato di tutto il nostro lavoro, della vita del nostro popolo e dell'esistenza del singolo membro del popolo.

Contenuto di questa concezione dell'onore è che il popolo tedesco:

1) unito nella propria comunione popolare compie insigni opere storiche, sociali e culturali e pertanto:

2) non può mai accettare una menomazione della propria parità di diritti o del proprio sviluppo naturale.

Espressione di questa concezione è il ristabilimento della potenza difensiva tedesca con la legge per la riorganizzazione delle forze difensive del 16 marzo 1935 e la legge sulla difesa del 21 maggio 1935, come pure il riacquisto della piena sovranità territoriale del Reich, specialmente con la riannes-

sione del territorio della Saar in base al plebiscito del 13 gennaio 1935, con la rioccupazione da parte delle truppe germaniche della zona già smilitarizzata sul Reno, annunciata dal Führer nella storica seduta del Reichstag del 7 marzo 1936, ed il ristabilimento della sovranità del Reich sulle vie fluviali tedesche con la nota tedesca del 14 novembre 1936.

I presupposti dell'onore non si formano secondo concezioni di categoria, di confessione religiosa, o comunque particolaristiche e superate, bensì esclusivamente secondo il principio che è onorevole quel comportamento, che, per il suo presupposto, per il modo di esplicarsi e per la sua ultima finalità, torni a vantaggio di tutto il popolo dei Tedeschi. Nè è decisivo al riguardo un effetto di utilità materiale. Vantaggio è qualche cosa che serve al compito complessivo nazionale. Di fronte a tutti i pessimisti e ai profeti di rovine vale quanto segue: c'è una ragione di vivere e precisamente quella di affermarsi dinanzi all'Eterno Creatore quali compartecipi dell'onore della comunità popolare. In questo idealismo sta la rinascita dell'umanità tedesca, passata attraverso la calamità di secolari lotte ideologiche. Noi viviamo come idealisti di questa epoca. Noi non crediamo che il nostro popolo sia destinato, nè ora nè mai, alla distruzione, e in questa fede restiamo saldi, come energia fattiva, in tutte le irradiazioni della nostra vita nazionale. L'orientamento spirituale del Nazionalsocialismo non divide con nessuna altra potenza del mondo questa sua intima realizzazione dell'umanità tedesca. Il Tedesco è per se stesso portato a un compito idealistico. Egli considera benedetta la propria vita, dedicandola all'adempimento del suo dovere nazionale. Dio valuta un popolo retto sopratutto dal fatto se esso ha saputo corrispondere o

meno al suo originario compito razziale. Non c'è stato ancora esempio nella storia che un'altra cosa, al di fuori della comunità idealistica del proprio onore, abbia assicurato la vita ad un popolo. Nè monarchie, nè repubbliche, nè sistemi basati su una fede, nè la potenza esteriore delle costituzioni militari, nè valori economici, hanno mai potuto salvare i popoli, che si erano interiormente discostati dal compito loro segnato da Dio.

Anche per la scienza del diritto del terzo Reich l'onore è pertanto un concetto centrale essenziale.

L'onore del popolo tedesco richiede che in tutte le leggi del nostro Reich sia contenuta la fedeltà, come suprema affermazione dell'onore. La fedeltà è la realizzazione dell'onore nazionale. Chi manchi alla fedeltà verso il popolo, il Reich, il Führer, il Partito e i membri del popolo, si rende indegno della comunità. Per questo il grande edificio dell'ordinamento giuridico borghese già esistente, dovrà essere trasformato in un ordinamento di vita ispirato al cameratismo popolare. Il diritto penale dovrà essere essenzialmente un ordinamento per la punizione della mancanza di fedeltà. Anche tutte le questioni di categoria dovranno essere considerate da questo punto di vista. In tutti i campi del diritto della comunità sarà sempre l'onore che ne costituirà il punto saliente.

Dopo avere passato in breve rassegna i cinque concetti fondamentali della dottrina dei valori sostanziali del Terzo Reich e la loro relazione con la scienza del diritto e la sua posizione storico-culturale, noi giungiamo alla conclusione che dei problemi decisivi per le epoche storico-giuridiche anteriori sono oggi divenuti per noi completamente irrilevanti, e che

per contro numerose nuove costruzioni rivoluzionarie necessitano di una sistemazione scientifico-giuridica e di una elaborazione concettuale. La scienza giuridica del Terzo Reich si trova di fronte ad un immane rinnovamento della formulazione dei propri presupposti, del proprio contenuto, dei propri metodi, dei propri concetti e dei propri sistemi. È chiaro peraltro che la scienza del diritto deve tener conto oggi di numerosi dati biologici, culturali e storico-generali.

È evidente che i risultati della logica e della metodologia giuridica sono i fattori essenziali della scienza del diritto, nel senso tecnico suo proprio. Ma noi dobbiamo ricercare quale posizione debba assumere nel nostro tempo la scienza giuridica nella elaborazione delle materie di sua competenza. La critica al legislatore è vietata alla scienza del diritto, così come lo è ai membri del popolo, strettissimamente legati al loro Führer dal dovere della fedeltà e dell'obbedienza. Non può però essere messo in dubbio che possa aver luogo, e con vantaggio, una elaborazione scientifica delle questioni della legislazione e dell'applicazione del diritto, per il bisogno della certezza e della chiarezza del diritto. Sarebbe erroneo volere attuare una legislazione senza un siffatto apparato ordinativo concettuale-sistematico. È un servizio per il Führer, se una forte scienza nazionalsocialista del diritto elabora i complessi essenziali dei problemi nel momento in cui le leggi sono in formazione. Le sezioni dell'Accademia per il diritto tedesco e il reparto per le ricerche di detto Istituto sono costantemente all'opera in questo senso. Le leggi del Reich non devono contenere delle contradizioni, esse devono essere pervase soltanto da concetti unitari. La parola della legge deve essere comprensibile al popolo, chiara e degna di un forte

Reich; l'applicazione delle leggi deve essere dovunque giuridicamente assicurata. La scienza giuridica nazionalsocialista deve sapersi conquistare con le proprie opere tale autorità, da potere essere considerata idealmente come la suprema fonte di interpretazioni delle leggi nazionalsocialiste.

Dalla unione della dottrina del pensiero giuridico con i riconoscimenti delle insopprimibili necessità del complesso popolare, della illustrazione dei concetti e della sistematica, la scienza del diritto trae la possibilità di concorrere a favorire il benessere del nostro popolo e del Reich. Compiendo esattamente il proprio dovere, essa contribuisce decisivamente all'ascesa della nostra vita giuridica.

La scienza giuridica ha inoltre il compito di fornire una rassegna della categoria dei legali come tale (36). Al riguardo dovrebbe essere trattato l'ideale per il quale combatte il legale nazionalsocialista, la posizione di questo come dirigente sociale entro la comunità del proprio popolo, l'incremento del perfezionamento professionale e l'assicurazione del rifornimento dei quadri. E inoltre vi si aggiungerebbe la illustrazione della scienza giuridica come professione, quella dell'educazione giuridica, la storia della letteratura giuridica e in-

---

(36) Io ho proclamato la categoria dei giuristi tedeschi nel dicembre 1933 come l'espressione della comunità del servizio giuridico del Partito Nazionalsocialista e del Reich. La categoria dei giuristi tedeschi ha i suoi compiti ben definiti nel quadro della comunità del nostro popolo. Essa comprende tutti i gruppi professionali del nostro popolo incaricati dell'attuazione del diritto.

Io ho creato il concetto di giurista come concetto comprensivo per tutti gli appartenenti alla suddetta categoria, perchè il concetto tradizionale di giurista era divenuto troppo ristretto. La Federazione Nazionalsocialista dei legali comprende infatti non soltanto i giuristi di professione, ma anche i giuristi economici e altri (cfr. al riguardo la manifestazione inaugurale della giornata dei giuristi tedeschi del '36).

fine la creazione di una scienza della risoluzione delle controversie secondo la pratica giudiziaria.

Il metodo della scienza del diritto è lo stesso di ogni altra scienza: sapere convincere con la forza del pensiero.

La vocazione per la scienza del diritto la possederà ogni tedesco di valore, che senta nel proprio animo il profondo attaccamento alla comunità del destino del proprio popolo, cui sia presente in ogni sia pur lieve evenienza il grande destino della propria nazione, che riconosca che il diritto deve servire, al di là della possibilità e della durata della vita individuale, ad uno spontaneo, chiaro e sicuro regolamento totale dell'esistenza del popolo, e trovi per questo nel diritto la propria vocazione personale.

Lo scopo della scienza giuridica deve essere la chiarezza del diritto. Esso è dato pertanto anche dalla preparazione scientifica del giudice, che è al centro della vita giuridica, e assicura al proprio popolo la fortuna di essere governato secondo l'applicazione del diritto.

Anche la scienza del diritto non può adempiere il proprio compito sociale se non inserendosi nel complesso della grande attività lavorativa del nostro popolo. Essa non ha un compito che risieda esclusivamente in se stessa. Anche essa non può essere che mezzo a scopo, e questo scopo è lo sviluppo dell'idea giuridica del Nazionalsocialismo.

La posizione storico-culturale della scienza del diritto in questo periodo risulta dunque dall'armonia dell'orientamento spirituale e della massima di Stato, della storia generale e della storia del pensiero, nella Rivoluzione Nazionalsocialista (37).

---

(37) L'orientamento spirituale del Nazionalsocialismo deve spie-

La storia del pensiero di ogni popolo presenta, come tale, tre grandi campi, tre avvenimenti: le rivelazioni, le glorificazioni e le illustrazioni. La rivelazione è l'apparizione di una forza eroica che, senza appoggiarsi ad una qualsiasi causalità terrena, logica e definita, trasmette, da un campo in un primo tempo ancora non definito, il contenuto di una fede. La rivelazione suscita la fede nell'eroico e fonda e diffonde le religioni e gli orientamenti spirituali.

La glorificazione è la comunicazione artistica di un avvenimento dello spirito mediante l'opera di un maestro, che suscita l'ammirazione.

---

garsi di fronte a orientamenti diversi, come la massima di Stato del Reich Nazionalsocialista deve spiegarsi di fronte a massime di Stato diverse. L'orientamento spirituale è, semplicemente, forma e contenuto dell'avvenimento interiore psichico personale, è la riflessione del mondo nel proprio « io ». È stato uno degli atti storico-culturali più grandi allorchè Adolfo Hitler costituì per il popolo tedesco l'unità dell'orientamento spirituale e della massima di Stato su un terreno comune. Questo terreno è il Partito Nazionalsocialista. L'orientamento spirituale del Nazionalsocialismo non è pertanto una variazione sul tema di precedenti sistemi di orientamento spirituale. Esso è il riconoscimento e l'affermazione di un proprio valore della storia universale, come svolgimento di lotte di razze e di sviluppi razziali. Il Nazionalsocialismo non è una confessione. Ma esso è la dottrina della fede nella vocazione divina dei popoli e specialmente nella grande missione del popolo tedesco. Rodolfo Hess ha qualificato lo Stato Nazionalsocialista come Stato della ragion pura. La massima di Stato che ne deriverebbe, in correlazione col concetto dell'orientamento spirituale, sarebbe la seguente: il popolo tedesco deve conservare nel proprio Reich una posizione salda e sicura per la lotta per la propria esistenza. Questo Reich si deve fondare sulla dedizione all'idea della comunità popolare, che affratella tutti i membri del popolo ed è fondamentalmente uguale per tutti. Nell'adempimento del servizio in favore del proprio popolo vi è la consacrazione di un servizio divino. Deve essere compito del Governo dello Stato il mantenere il Reich fortemente unito, sempre e inflessibilmnte pronto alla propria difesa e nazionalmente efficiente.

L'illustrazione è l'attività di un capo spirituale, di un divulgatore, che offre i risultati delle proprie meditazioni e che convince.

Dalla fede, dall'ammirazione e dal convincimento, dal fatto dell'eroe, dall'opera del maestro e dall'attività del divulgatore, sorge e si compone la storia spirituale di un popolo.

Noi vediamo pertanto così la posizione storico-culturale nel campo del diritto:

Noi crediamo alla forza unica, creatrice dello Stato, della rivelazione del Nazionalsocialismo. Noi ammiriamo l'arte del geniale Legislatore e siamo convinti della verità della dottrina di Adolfo Hitler. La grandezza dell'idea nazionalsocialista del diritto sta nella incarnazione dell'eroe, del maestro e del divulgatore nella sola persona di Adolfo Hitler.

II

LA PROCLAMAZIONE
DELLA SCUOLA GIURIDICA TEDESCA

Corrispondentemente a questa posizione storico-culturale, la scienza giuridica nazionalsocialista si libererà completamente da ogni legame metodico, sistematico e scolastico con le manifestazioni della precedente storia del diritto. Nè la scuola del diritto naturale, nè la scuola storica del diritto, nè la dottrina giuridica materialistica, nè la dottrina del giusto diritto, nè la dottrina giuridica sociologica, nè quella del diritto libero, come nessun altro sistema, può essere utilizzato dalla scienza giuridica nazionalsocialista. Noi non vogliamo indugiarci nella critica di questi sistemi. Essi sono tutti falliti, così come i grandi apporti scientifici di queste scuole. Essi erano infatti tutti soltanto applicazioni di un formalismo giuridico nel campo della intelligenza, senza legame col popolo. Nel novembre 1918 si è infranta in Germania questa forma divenuta priva di contenuto: perchè anche i sistemi giuridici non si misurano secondo una «esattezza» astratta, immanente, formale, bensì in ultima analisi esclusivamente dalla loro affermazione storica. Noi diamo atto volentieri che degli uomini grandi e degni furono i fondatori di queste scuole o ad esse si formarono. Felici della nostra unità tede-

sca, finalmente conseguita, noi non guardiamo con disprezzo alle tremende lotte del pensiero sostenute dal nostro popolo nelle epoche anteriori.

Noi proclamiamo ormai la scuola giuridica tedesca, fondata sul pensiero tedesco, dedicata al servizio dell'azione tedesca. Essa è la scuola del diritto sostanziale dello Stato del Führer, dunque del diritto tedesco alla vita. Essa è la forma con la quale il Nazionalsocialismo si costruisce la propria scienza del diritto. Poichè noi portiamo dentro di noi la grande fede della vocazione tedesca, questa scienza del diritto non può avere quella fredda obiettività nè quella tanto vantata libertà nella valutazione dei valori, delle quali in altri tempi la scienza faceva volentieri sfoggio. Noi sappiamo oggi che la scienza del diritto, nelle sue ricerche e nel suo insegnamento, non si fonda soltanto sul criterio di valutazione, ma che deve muovere da questo. Il dovere della scienza giuridica nazionalsocialista consiste nel servire il Reich Nazionalsocialista di Adolfo Hitler. La « obiettività della scienza » non era che una circonlocuzione del disagio derivantele dalla incapacità di acquisire, nei caotici subiettivismi dei tempi anteriori, una qualche base sicura, senza ledere questo o quello. Oggi la scienza del diritto è libera. La sua obiettività si identifica con la subiettività, propria di tutti i membri del popolo, per cui il Reich di Adolfo Hitler è divenuto e resterà la fondamentale comunità di destino del nostro popolo. La scienza del diritto è oggi in condizione di fare atto di fede politica. Lo scienziato tedesco del diritto è politicamente un nazionalsocialista, egli crede nel proprio popolo e sa di collaborare all'avvenire del Reich Nazionalsocialista. È superata la separazione fra la sfera politica e quella scientifica.

Le conclusioni del pensiero giuridico, dell'indagine giuridica e della dottrina giuridica non possono pertanto non concordare sempre col governo e con la condotta politica. Sono superati i tempi nei quali la scienza del diritto si staccava sempre più dall'evoluzione storica del proprio popolo e si estraniava dagli avvenimenti nazionali. La scienza giuridica tedesca, come scuola giuridica tedesca, è caratterizzata dalla fede nel diritto come fondamento immortale del destino del nostro popolo, dalla ammirazione per l'arte del Führer Nazionalsocialista, suscitatore e reggitore dello Stato, e dalla vocazione per l'illustrazione dello spirito delle leggi nazionalsocialiste, nella dottrina, nello studio e nell'insegnamento. E da questa scienza verranno elaborati, favoriti e diffusi anche il senso giuridico, l'idea del diritto, la sapienza e la capacità giuridica.

Io invito la scienza giuridica tedesca, e specialmente la gioventù tedesca che ad essa si dedica, a porre ogni energia al servizio dell'opera del Führer e del popolo tedesco. La lotta tende anche a conquistare al diritto tedesco il riconoscimento dei grandi popoli di questa terra.

Credo che l'evoluzione del diritto stia per ascendere verso le più alte mete, realizzabili su questa terra dalla volontà, dal pensiero e dalla forza degli uomini.

INDICE - SOMMARIO

II

LA PROCLAMAZIONE DELLA SCUOLA GIURIDICA TEDESCA